SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 139° — Numero 197

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 25 agosto 1998** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica

DECRETO 18 febbraio 1998, n. 306.

Regolamento recante norme per la concessione di agevolazioni finanziarie all'imprenditorialità giovanile ...... Pag. 4

DECRETO 21 agosto 1998.

Emissione dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a centosettantanove giorni ...... Pag. 12

DECRETO 21 agosto 1998.

Emissione della seconda tranche dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a trecentosessantasette giorni .. Pag. 12

Ministero delle comunicazioni

DECRETO 28 luglio 1998.

Valore e caratteristiche di un francobollo ordinario appartenente alla serie tematica «Lo sport italiano» dedicato alla XXXIII coppa del mondo di baseball ...... Pag. 13

DECRETO 28 luglio 1998.

Modificazioni al decreto ministeriale 2 luglio 1998 recante valore e caratteristiche di un francobollo commemorativo di Giacomo Leopardi nel II centenario della nascita... Pag. 14

Ministero delle finanze

DECRETO 29 luglio 1998.

Accertamento del mancato funzionamento di alcuni uffici finanziari ...... Pag. 14

DECRETO 20 agosto 1998.

Accertamento del cambio delle valute estere per il mese di luglio 1998, ai sensi dell'art. 76, comma 7, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 ...... Pag. 15

Ministero del lavoro e della previdenza sociale

DECRETO 22 luglio 1998.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «So.Co.Me.», in Bari ...... Pag. 19

DECRETO 22 luglio 1998.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «C.L.E.U.B. - Soc. Coop. a r.l.», in Bari .... Pag. 19

DECRETO 22 luglio 1998.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «COPAL - Cooperativa panificatori ed alimentaristi - S.r.l.», in Barletta .... Pag. 20

DECRETO 22 luglio 1998.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Culturale e di lavoro servizi del Cruss», in Bari. Pag. 20

DECRETO 22 luglio 1998.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa di «Servizi collettivi per la riforma fondiaria Murgetta-Pascarella - Soc. coop. a r.l.», in Gravina di Puglia . Pag. 20

DECRETO 22 luglio 1998.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Servizi collettivi riforma fondiaria Dolcecanto Pantanella», in Gravina di Puglia .... Pag. 21

DECRETO 22 luglio 1998.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa di consumo «Luigi Sturzo - Soc. coop. a r.l.», in Altamura .... Pag. 21

DECRETO 22 luglio 1998.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa edilizia «Villa Molfetta», in Bitonto .... Pag. 21

DECRETO 22 luglio 1998.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Manzoni - Soc. coop. a r.l.», in Bari .... Pag. 22

DECRETO 22 luglio 1998.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa mista «Stalla cooperativa di Monterozzi fra gli assegnatari di Monterozzi», in Canino .... Pag. 22

DECRETO 22 luglio 1998.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Cooperativa edilizia del sole - Società cooperativa edilizia a r.l.», in Roma .... Pag. 23

DECRETO 22 luglio 1998.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Gruppo macellatori Luigi Morelli a r.l.», in Salerno. Pag. 23

DECRETO 22 luglio 1998.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Vallebelbo», in Asti .... Pag. 23

DECRETO 22 luglio 1998.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa di consumo «Cooperativa circolo Acli - Società cooperativa a r.l.», in Oltrona San Mamette .... Pag. 24

DECRETO 22 luglio 1998.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa di consumo «Operatori sportivi briantei - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Erba .... Pag. 24

DECRETO 22 luglio 1998.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Latteria di Cancellade di La Valle», in Cancellade di La Valle .... Pag. 25

DECRETO 22 luglio 1998.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa a scopo plurimo fra produttori agricoli «Stella alpina - Soc. coop. a r.l.», in Belluno .... Pag. 25

DECRETO 22 luglio 1998.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa agricola «Latteria Sociale Di Bes», in Bes ... Pag. 25

DECRETO 22 luglio 1998.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Villaggio Azzurro», in Reggio Calabria .... Pag. 26

DECRETO 22 luglio 1998.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «La Nuova Vita», in Reggio Calabria .... Pag. 26

DECRETO 22 luglio 1998.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «In.Cos. - Società cooperativa a r.l.», in Caulonia. Pag. 26

DECRETO 22 luglio 1998.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «CAM - Cooperativa artigiani meridionali a r.l.», in Napoli .... Pag. 27

DECRETO 22 luglio 1998.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Società sportiva basket Ottaviano - Soc. coop. di produzione e lavoro a r.l.», in Ottaviano .... Pag. 27

DECRETO 22 luglio 1998.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «San Lorenzo 81», in Quarto . . . . Pag. 28

DECRETO 29 luglio 1998.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa edilizia «Padre Pio da Pietrelcina», in Zapponeta, e nomina del commissario liquidatore . . . . Pag. 28

DECRETO 29 luglio 1998.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «L'Agora società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», in Arosio, e nomina del commissario liquidatore. Pag. 28

DECRETO 5 agosto 1998.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Saldatori tubisti carpentieri - Civitavecchia a r.l.», in Civitavecchia, e nomina del commissario liquidatore. Pag. 29

Ministero dell'ambiente

ORDINANZA 7 agosto 1998.

Misure di salvaguardia nelle isole di Ponza e di Palmarola. Pag. 29

DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI

Comitato interministeriale per la programmazione economica

DELIBERAZIONE 18 dicembre 1997.

Trasformazione in società per azioni dell'Ente Poste italiane. (Deliberazione n. 244/1997) . . . . Pag. 32

DELIBERAZIONE 9 luglio 1998.

Art. 11 della legge n. 498/1992. Delibera 20 dicembre 1996: differimento di termini. (Deliberazione n. 68/1998) . Pag. 33

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Università «G. D'Annunzio» di Chieti

DECRETO RETTORALE 24 luglio 1998.

Modificazioni allo statuto dell'Università . . . . Pag. 34

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Ripubblicazione del testo del decreto-legge 27 maggio 1998, n. 158 coordinato con la legge di conversione 24 luglio 1998, n. 245 recante: «Misure urgenti per l'autotrasporto». Pag. 37

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:

Assegnazione dei beni immobili di proprietà delle soppresse casse mutue provinciali di malattia per i coltivatori diretti ubicati nella regione Abruzzo . . . . Pag. 38

Cambi di riferimento del 24 agosto 1998 rilevati a titolo indicativo, ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312 Pag. 38

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 143

Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato

DECRETO MINISTERIALE 7 agosto 1998.

Aggiornamento e semplificazione della modulistica per l'iscrizione e il deposito nel registro delle imprese e per la denuncia al repertorio economico e amministrativo.

98A7628

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 18 febbraio 1998, n. 306.

Regolamento recante norme per la concessione di agevolazioni finanziarie all'imprenditorialità giovanile.

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'articolo 1 del decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1995, n. 95, recante disposizioni in materia di imprenditorialità giovanile, ed in particolare il comma 1 che prevede che le relative modalità di attuazione, anche con riferimento ai benefici concedibili e alle relative misure e limiti, nel rispetto della normativa comunitaria vigente in materia, sono stabilite con decreto del Ministro del bilancio e della programmazione economica di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Visto il decreto del Ministro del bilancio e della programmazione economica di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 24 novembre 1994, n. 695, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 297 del 21 dicembre 1994, con il quale è stato adottato il regolamento recante modalità per la concessione di agevolazioni all'imprenditoria giovanile;

Vista la disciplina comunitaria degli aiuti di Stato alle piccole e medie imprese di cui alla comunicazione della Commissione europea n. 96/C 213/04 del 23 luglio 1996;

Visto l'articolo 1, comma 1, lettera *a)*, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, concernente la definizione di «aree depresse»;

Vista la decisione della Commissione europea in ordine all'aiuto di Stato n. 27/A/97 - Carta delle zone ammissibili (zone ex art. 92, 3, C) - proroga dei regimi di aiuto a finalità regionale del 21 maggio 1997, comunicata con nota SG (97) D/4949 del 30 giugno 1997;

Vista la delibera CIPE 26 giugno 1997, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 213 del 12 settembre 1997, recante criteri ed indirizzi per l'ammissibilità di progetti di investimento alle agevolazioni a favore dell' imprenditorialità giovanile;

Ritenuta la necessità di apportare alcune modificazioni ed integrazioni al citato decreto interministeriale 24 novembre 1994, n. 695, al fine di assicurare una maggiore operatività dell'intervento a favore dell'imprenditorialità giovanile e di realizzare un migliore coordinamento con la normativa comunitaria relativa agli aiuti di Stato;

Visto l'articolo 7, comma 1, della legge 3 aprile 1997, n. 94;

Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi del 1° dicembre 1997;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, effettuata ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della citata legge 23 agosto 1988, n. 400, con nota n. 1/314 del 2 febbraio 1998;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Soggetti beneficiari

1. Per favorire lo sviluppo di nuova imprenditorialità giovanile nei territori di cui agli obiettivi 1, 2 e 5*b*, così come definiti dal regolamento comunitario n. 2081 del 20 luglio 1993, le società — ivi comprese le cooperative di produzione e lavoro iscritte nel registro prefettizio di cui all'articolo 13 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni — con le caratteristiche di cui al comma 2, che si impegnano a realizzare progetti nei settori di cui all'articolo 2, possono beneficiare delle agevolazioni di cui all'articolo 3.

2. Sono ammesse ai benefici di cui all'articolo 3 le società composte esclusivamente da giovani tra i 18 ed i 35 anni, oppure composte prevalentemente da giovani tra i 18 e i 29 anni che abbiano la maggioranza assoluta numerica e di quote di partecipazione, che siano residenti nei comuni ricadenti, anche in parte, nei territori di cui al comma 1 alla data del 1° gennaio 1994.

3. Le società devono avere sede legale, amministrativa ed operativa nei territori di cui al comma 1.

4. Sono escluse le ditte individuali, le società di fatto o le società aventi un unico socio.

5. Gli statuti societari devono contenere una clausola che non consenta atti di trasferimento di quote od azioni societarie che facciano venir meno le condizioni soggettive di età e residenza fissate nel comma 2, per

almeno dieci anni dalla data del provvedimento di ammissione alle agevolazioni di cui all'articolo 7. La modifica della suddetta clausola statutaria prima del termine dei dieci anni provoca l'immediata decadenza dalle agevolazioni concesse, con le sanzioni indicate all'articolo 8.

Art. 2.

Progetti finanziabili

1. Sono finanziabili — secondo i criteri e gli indirizzi stabiliti dal CIPE — i progetti relativi alla produzione di beni nei settori dell'agricoltura, dell'artigianato o dell'industria, oppure relativi alla fornitura di servizi a favore delle imprese appartenenti a qualsiasi settore.

2. Non sono finanziabili i progetti riferiti ai settori che risultano esclusi o sospesi, dal CIPE o da disposizioni comunitarie.

3. Sono esclusi inoltre i progetti che:

a) non prevedano l'ampliamento della base imprenditoriale, produttiva ed occupazionale;

b) non presentino il requisito della novità dell'iniziativa;

c) prevedano investimenti superiori a 5 miliardi di lire.

4. L'attività di impresa prevista nel progetto dovrà essere svolta per un periodo di almeno dieci anni dalla data di avvio dell'attività di cui all'articolo 5, comma 6. La variazione dell'attività di impresa, sempre nell'ambito dei settori di cui al comma 1, può essere consentita solo in casi eccezionali e previa specifica autorizzazione da parte della Società per l'imprenditorialità giovanile.

Art. 3.

I benefici

1. Alle società ammesse alle agevolazioni sono concedibili i seguenti benefici:

a) contributi in conto capitale e mutui agevolati, secondo i limiti fissati dall'Unione europea in termini di ESN (equivalente sovvenzione netta) o di ESL (equivalente sovvenzione lorda), calcolati sulla base delle spese ammissibili ai sensi dell'articolo 4; contributi nel limite di 100.000 ECU per un periodo di tre anni, secondo le regole dettate dalla comunicazione della Commissione europea relativa agli aiuti «de minimis» in GUCE n. C 68 del 6 marzo 1996. Tale importo comprende qualsiasi aiuto pubblico accordato quale aiuto «de minimis» e pertanto l'eventuale contributo concesso a norma dell'articolo 5, allo stesso titolo, concorre al raggiungimento del limite fissato;

b) contributi in conto gestione nella misura definita dall'articolo 5 e comunque secondo i limiti fissati dall'Unione europea;

c) assistenza tecnica da parte della Società per la imprenditorialità giovanile, limitatamente ai primi due anni nella fase di realizzazione degli investimenti e di avvio delle iniziative;

d) attività di formazione e di qualificazione professionale svolta dalla Società per l'imprenditorialità giovanile, funzionali alla realizzazione del progetto, limitatamente ai primi due anni di attività.

2. I mutui agevolati sono assistiti dalle garanzie indicate nell'articolo 1 del decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1995, n. 95.

3. Ai fini del calcolo dell'ESN, saranno tenute presenti eventuali altre agevolazioni finanziarie comunitarie, nazionali, regionali o comunque pubbliche.

4. I crediti relativi ai suddetti contributi non possono formare oggetto di cessione da parte della società ammessa alle agevolazioni. Sono ammissibili procure all'incasso in favore di banche in dipendenza di anticipazioni connesse alla realizzazione dell'iniziativa agevolata.

Art. 4.

Spese ammissibili

1. Per la realizzazione del progetto sono ammissibili le spese, al netto dell'IVA, relative a:

a) studio di fattibilità comprensivo dell'analisi di mercato;

b) terreno;

c) opere edilizie, da acquistare o da eseguire, compresi gli oneri dovuti per la eventuale concessione edilizia e le spese necessarie per la progettazione esecutiva;

d) allacciamenti, macchinari, impianti ed attrezzature nuovi di fabbrica;

e) altri beni materiali ed immateriali ad utilità pluriennale direttamente collegati al ciclo produttivo.

2. La spesa di cui al comma 1, lettera *a)*, è ammissibile nella misura del 2% per investimenti fino a 1.000 milioni, dell'1,5% da 1.000 milioni a 2.500 milioni e dell'1% da 2.500 milioni a 5.000 milioni.

3. Le spese di cui al comma 1, lettera *c)*, sono ammissibili nel limite del 40% della spesa complessiva per la realizzazione del progetto. In casi eccezionali tale limite è elevato fino al 60% della spesa complessiva, in relazione alla particolarità del settore e dell'attività.

4. Per i progetti concernenti la produzione di beni nei settori dell'artigianato e dell'industria non sono ammissibili al contributo in conto capitale le spese relative all'acquisto del terreno. Per i progetti concernenti la fornitura di servizi sono escluse dalle agevolazioni le spese per la costruzione e per l'acquisto, anche mediante locazione finanziaria, degli immobili.

5. Sono ammissibili le spese che, in base alla data delle relative fatture o di altro documento giustificativo di spesa, risultino sostenute in data successiva a quella di presentazione della domanda di cui all'articolo 6. In caso di rigetto della domanda di ammissione alle agevolazioni e di presentazione di una nuova domanda da parte della medesima società, sono ammissibili le spese sostenute dopo la presentazione della prima domanda.

Art. 5.

Contributo per le spese di gestione

1. Il contributo per le spese di gestione è concesso, nel limite del volume di spesa previsto nel progetto per i primi due anni di attività, nelle zone ammissibili alla deroga dell'articolo 92, paragrafo 3, lettera *a)*, del trattato CE e nella regione Molise, per le seguenti spese che siano effettivamente sostenute e documentate:

a) spese per acquisti di materie prime, semilavorati e prodotti finiti;

b) spese per prestazioni di servizi;

c) oneri finanziari, esclusi gli interessi relativi al mutuo di cui all'articolo 3.

Non sono ammesse le spese per il personale (stipendi e salari) ed i rimborsi ai soci.

2. Per il primo anno di attività la misura del contributo è pari al 50% delle spese ammesse e comunque non superiore a 600 milioni di lire.

3. È erogabile una anticipazione pari al 40% del contributo concesso per il primo anno di attività.

4. Per il secondo anno di attività la misura del contributo è pari al 50% delle spese ammesse e comunque non superiore a 1.070 milioni di lire.

5. È erogabile una anticipazione pari al 40% del contributo concesso per il secondo anno di attività.

6. L'anticipazione di cui al comma 3 può essere richiesta documentando l'inizio della attività con la prima fattura relativa a spese ammissibili ai sensi del comma 1.

7. L'anticipazione di cui al comma 5 può essere richiesta, senza necessità di acquisire documentazione di spesa, all'inizio del secondo anno di gestione, a condizione che sia stato erogato almeno il 70% dei contributi relativi al primo anno.

8. Il contributo per le spese di gestione è concesso nelle altre zone, purché comprese nell'ambito territoriale di cui all'articolo 1, nel limite di 100.000 ECU per un periodo di tre anni, secondo le regole dettate dalla comunicazione della Commissione europea relativa agli aiuti «de minimis» in GUCE n. C 68 del 6 marzo 1996, fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 3, comma 1, lettera *a)*.

Art. 6.

Domanda di ammissione alle agevolazioni

1. La domanda di ammissione alle agevolazioni è presentata alla Società per l'imprenditorialità giovanile. S.p.a., con sede in Roma, ed è redatta secondo il modello allegato 1 che fa parte integrante del presente regolamento.

2. Alla domanda vanno allegati in duplice copia i seguenti documenti:

a) copia conforme dell'atto costitutivo e dello statuto della società;

b) certificazione di vigenza;

c) certificazione comprovante che la sede legale, amministrativa ed operativa è ubicata nei territori di cui all'articolo 1, comma 1;

d) certificazione o dichiarazione giurata comprovante che la compagine sociale è costituita secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, e comunque da persone fisiche non titolari di quote o azioni di altre società beneficiarie delle agevolazioni di cui al decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 44;

e) studio di fattibilità del progetto che si intende realizzare, sottoscritto dal rappresentante legale della società, che deve comprendere informazioni documentate sulle competenze ed esperienze di tutti i soci, nonché l'indicazione delle funzioni aziendali che sono per essi previste; sul mercato di riferimento; sugli investimenti e sugli aspetti tecnico-organizzativi; sulla economicità dell'iniziativa, illustrata dai bilanci previsionali relativi almeno ai primi tre anni di attività redatti — considerando le agevolazioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettere *a)* e *b)* — secondo i criteri stabiliti dalle direttive comunitarie.

3. Una copia della documentazione è trasmessa dalla Società per l'imprenditorialità giovanile S.p.a. alla regione competente, che esprime il proprio motivato parere entro il termine perentorio di trenta giorni, decorso il quale il provvedimento ha l'ulteriore corso.

Art. 7.

Provvedimento di ammissibilità alle agevolazioni

1. Le domande di ammissione alle agevolazioni vengono istruite secondo l'ordine cronologico di presentazione, attraverso la verifica delle seguenti condizioni:

a) completezza e pertinenza della documentazione di cui all'articolo 6, comma 2, lettere *a), b), c), d), e)*;

b) sussistenza delle condizioni di cui all'articolo 2, commi 1, 2 e 3, lettere *a), b), c)*;

c) validità tecnica, economica e finanziaria dell'iniziativa proposta, con specifico riferimento alla affidabilità del piano finanziario, alla reddittività, durata, livello tecnologico e di utilizzazione della ricerca delle iniziative proposte, alla attendibilità professionale dei soci, alla validità sotto il profilo tecnico dei progetti presentati, alla potenzialità del mercato di riferimento.

La Società per l'imprenditorialità giovanile, esperiti gli adempimenti di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, e successive modificazioni ed integrazioni, delibera l'ammissione ai benefici di cui all'articolo 3 o l'esclusione dagli stessi dandone comunicazione alla società interessata ed alla regione competente per territorio. Ogni tre mesi la Società per l'imprenditorialità giovanile provvede altresì a rendere pubblico l'elenco delle delibere di ammissione assunte. Il termine per la conclusione del procedimento di ammissione alle agevolazioni è fissato in centoventi giorni decorrenti dalla data di presentazione delle domande. Lo stesso termine può essere sospeso una sola volta nel caso di richiesta di documentazione integrativa da parte degli uffici competenti.

2. La delibera di ammissione alle agevolazioni individua il soggetto beneficiario e le caratteristiche del progetto finanziato, stabilisce le spese ammesse ed i tempi di attuazione della iniziativa e fissa le agevolazioni finanziarie concesse. La delibera deve contenere più puntuale motivazione, ove si verta nei casi di eccezionalità di cui all'articolo 4, comma 3.

3. I beni agevolati saranno vincolati all'esercizio dell'impresa beneficiaria per almeno dieci anni dalla data di avvio dell'attività di cui all'articolo 5, comma 6, e comunque sino alla estinzione del mutuo. I beni che eventualmente sostituiranno quelli deperiti od obsoleti di analoga o superiore quantità e/o qualità saranno altresì vincolati all'esercizio dell'impresa per lo stesso periodo. Nel caso della effettuazione del rinnovo di beni aziendali la società beneficiaria ha l'obbligo di comunicare alla Società per l'imprenditorialità giovanile il piano di ammodernamento dei sopracitati beni e la stessa Società per l'imprenditorialità giovanile può, entro trenta giorni dalla ricezione dell'informativa, esprimere motivato contrario avviso a tutela dell'iniziativa agevolata. La violazione dei suddetti vincoli o del procedimento sopradescritto relativo alla dismissione di beni agevolati, prescindendo da accertamenti sulla colpa o dolo dei beneficiari, comporta la decadenza dalle agevolazioni concesse, con le sanzioni indicate all'articolo 8.

Art. 8.

Attuazione del provvedimento di ammissibilità alle agevolazioni

1. Per l'attuazione del provvedimento di ammissibilità alle agevolazioni la Società per l'imprenditorialità giovanile provvede a stipulare con la società beneficiaria un apposito contratto contenente le clausole essenziali riportate nell'allegato 2 che fa parte integrante del presente regolamento.

2. La Società per l'imprenditorialità giovanile può richiedere alla società beneficiaria tutti gli elementi o documenti utili per comprovare la spesa effettivamente sostenuta e, previo apposito monitoraggio, provvede alla erogazione del contributo in conto capitale e del mutuo, sulla base degli stati di avanzamento lavori od altro idoneo documento giustificativo della spesa, tenendo presenti le condizioni di cui al comma 3. La Società per l'imprenditorialità giovanile, trascorsi sessanta giorni dall'accreditamento delle somme erogate, provvede, nei trenta giorni successivi, ad accertamenti sulla loro destinazione, subordinando ad essi l'erogazione relativa al successivo stato di avanzamento.

3. La dimostrazione della spesa effettuata avviene per stati di avanzamento, in non più di cinque soluzioni, di cui l'ultima a saldo in misura non superiore al 10% e le prime in misura ciascuna non inferiore al 10% e non superiore al 50% della spesa complessiva. Per ogni stato di avanzamento le erogazioni di cui al comma 2 vengono effettuate, su richiesta del legale rappresentante della società beneficiaria, imputando di regola la spesa prioritariamente al contributo in conto capitale. Per i soli progetti concernenti la produzione di beni in agricoltura, ove al beneficiario sia assegnata una agevolazione anche in conto capitale, le spese relative al terreno sono imputate prioritariamente al conto mutuo. Tutte le erogazioni in conto mutuo sono comunque subordinate all'assunzione di idonee garanzie acquisibili nell'ambito degli investimenti da realizzare.

4. Qualora non risulti dal contesto delle fatturazioni o documentazioni, la società beneficiaria dovrà esibire apposita dichiarazione rilasciata sotto la responsabilità del rappresentante legale della società fornitrice, attestante che i macchinari, le attrezzature e gli impianti acquistati sono nuovi in fabbrica.

5. La Società per l'imprenditorialità giovanile provvede alla erogazione delle anticipazioni sui contributi in conto gestione di cui all'articolo 5, senza necessità — nel caso di quella relativa al primo anno — di ulteriori accertamenti. La Società per l'imprenditorialità giovanile provvede altresì alla erogazione dei residui contributi, verificando le spese effettivamente sostenute.

6. La Società per l'imprenditorialità giovanile può effettuare ispezioni e verifiche intese ad accertare la permanenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi di cui agli articoli 1 e 2 che hanno determinato, la concessione delle agevolazioni.

7. La Società per l'imprenditorialità giovanile delibera l'immediata revoca delle agevolazioni concesse qualora i requisiti in questione dovessero risultare non più sussistenti, attivando il recupero delle somme erogate e delle spese.

Art. 9.

Mutuo agevolato

1. Il mutuo agevolato, la cui misura e durata sono definite secondo i criteri previsti dall'articolo 3, è posto in ammortamento dal primo gennaio successivo a quello in cui sia stato erogato l'intero valore nominale. Sulle somme erogate prima dell'inizio dell'ammortamento sono dovuti gli interessi al medesimo tasso di concessione del mutuo, da versare entro il 31 dicembre dell'anno in cui si verifica l'emissione del mandato di pagamento.

2. La società mutuataria provvede alla restituzione del mutuo mediante rate annuali posticipate, versandole entro il 31 dicembre di ogni anno.

3. Il tasso di riferimento da prendere a base per le operazioni di mutuo, determinato ai sensi dell'articolo 64 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, è quello vigente alla data della deliberazione di cui all'articolo 7, comma 1.

4. Tutti i versamenti della società mutuataria vengono effettuati nell'apposito conto di cui all'articolo 10. In caso di ritardo nei versamenti, viene applicata sulla somma dovuta una indennità di mora calcolata al tasso di riferimento preso a base per le operazioni di mutuo e viene sospesa dalla Società per l'imprenditorialità giovanile l'erogazione delle agevolazioni in corso, fino alla data di estinzione del debito.

5. La società mutuataria può richiedere la riduzione dell'importo del mutuo nel caso di minori investimenti rispetto a quanto inizialmente previsto. La riduzione ha effetto sul piano di ammortamento dal primo gennaio dell'anno successivo.

Art. 10.

Norme generali

1. Le risorse destinate alle finalità di cui all'articolo 1 del decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1995, n. 95, comprensive dei rientri a qualunque titolo dei mutui agevolati, affluiscono in un apposito conto corrente infruttifero intestato alla Società per l'imprenditorialità giovanile, aperto presso la Cassa depositi e prestiti. Semestralmente la Società per l'imprenditorialità giovanile fornisce al Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica una relazione sulla distribuzione dei fondi, sulla utilizzazione da parte dei beneficiari e sui risultati generali delle iniziative agevolate.

2. Sullo stesso conto affluiscono anche i contributi comunitari destinati per le finalità di cui all'articolo 1 alla Società per l'imprenditorialità giovanile, per la gestione dei quali si stabilisce apposita contabilità separata.

3. A tutte le erogazioni relative ai benefici di cui all'articolo 3, provvede — mediante prelevamenti dal conto di cui al comma 1 — la Società per l'imprenditorialità giovanile, che fornisce al Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica rendiconti semestrali.

4. Ai mutui agevolati già concessi dalla Cassa depositi e prestiti alle società beneficiarie della legge 28 febbraio 1986, n. 44, si applicano a richiesta delle società interessate le disposizioni di cui all'articolo 9. A tal fine la Società per l'imprenditorialità giovanile può stipulare appositi contratti con le suddette società.

5. Al capitale sociale della Società per l'imprenditorialità giovanile possono partecipare, nella misura massima del 3 per cento del capitale sociale per ciascuna associazione, le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale, le cui finalità statutarie siano coerenti con l'oggetto sociale e con le finalità della predetta Società per l'imprenditorialità giovanile.

6. Le domande già presentate alla data di entrata in vigore del presente regolamento possono essere integrate al fine di tener conto della diversa disciplina.

Art. 11.

Abrogazione

1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati il regolamento recante modalità per la concessione di agevolazioni all'imprenditoria giovanile adottato con decreto del Ministro del bilancio e della programmazione economica di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, 24 novembre 1994, n. 695, ed i relativi allegati.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 18 febbraio 1998

Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
CIAMPI

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
BERSANI

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK
Registrato alla Corte dei conti il 3 agosto 1998
Registro n. 4 Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio n. 148

ALLEGATO 1

DOMANDA DI AMMISSIONE ALLE AGEVOLAZIONI
(in carta semplice)

ai sensi dell'art. 6 del decreto del Ministro del tesoro del bilancio e della programmazione economica

ALLA SOCIETÀ PER L'IMPRENDITORIALITÀ GIOVANILE S.P.A.

La sottoscritta Società ....

Chiede

di essere ammessa alle agevolazioni di cui al decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1995, n. 95, recante disposizioni in materia di imprenditorialità giovanile, allo scopo di realizzare una iniziativa nel settore .... con un investimento previsto di lire .... ed una previsione di .... addetti.

A tal fine allega, in duplice copia, la documentazione di cui all'art. 6 del decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica .... con il quale è stato adottato il regolamento recante le modalità per la concessione di agevolazioni all'imprenditorialità giovanile.

La sottoscritta Società richiede inoltre l'assistenza tecnica nella fase di avvio dell'iniziativa, come specificato nello studio di fattibilità allegato.

Data ....

Il rappresentante legale

....

ALLEGATO 2

SCHEMA CONTRATTO

Ai sensi dell'art. 8, comma 1, del decreto del Ministro del tesoro del bilancio e della programmazione economica

Visto il decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1995, n. 95, che all'art. 1, comma 2, prevede la costituzione della Società per l'imprenditorialità giovanile e la successione della medesima nelle funzioni già esercitate dal Comitato per lo sviluppo di nuova imprenditorialità giovanile e dalla Cassa depositi e prestiti, ai sensi della legge 28 febbraio 1986, n. 44, e nei relativi rapporti giuridici e finanziari;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica .... con il quale è stato adottato il regolamento recante le modalità per la concessione di agevolazioni all'imprenditorialità giovanile, che all'art. 10, comma 3, prevede che la Società per l'imprenditorialità giovanile provveda a tutte le erogazioni relative ai benefici concedibili attraverso prelevamenti in apposito conto corrente infruttifero intestato alla Società, aperto presso la Cassa depositi e prestiti, con obbligo di rendicontazione semestrale da rendere al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Vista la domanda di ammissione alle agevolazioni n. ..... presentata dalla società .... con sede in provincia di .... per la realizzazione di un'attività di .... ;

Visto che la predetta domanda è stata ammessa alle agevolazioni con deliberazione del consiglio di amministrazione della Società per l'imprenditorialità giovanile nella riunione del giorno .... ;

Ciò premesso, per far parte integrante del presente contratto, il giorno .... del mese .... dell'anno ...., le parti:

Società per l'imprenditorialità giovanile S.p.a., di seguito denominata S.p.a., con sede legale in Roma, via Mascagni n. 160, P. IVA e C.F. n. 04742721006, rappresentata da .... nato/a a .... il .... nella qualità di .... ;

Società ...., di seguito denominata Società, con sede legale in .... , C.F. n. ...., iscritta alla cancelleria del tribunale di .... n. .... registro società, rappresentata dal .... nato/a a .... il .... nella qualità di .... ;

Convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1.

Condizioni generali

1. Le agevolazioni oggetto del presente contratto sono regolate, oltre che dal contratto medesimo, ivi comprese le relative premesse, anche dai termini, modalità e condizioni risultanti dal capitolato che, firmato dalle parti contraenti, si allega al presente atto (allegato *A*) per farne parte integrante e sostanziale e che le parti stesse dichiarano di ben conoscere ed approvare nella sua interezza.

Art. 2.

Obblighi della S.p.a.

1. La S.p.a. in attuazione ed esecuzione delle funzioni ad essa attribuite dal decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1995, n. 95, e secondo le modalità stabilite dal decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica .... richiamate nelle premesse, si obbliga ad erogare alla Società, che accetta, quale unica beneficiaria, le agevolazioni finanziarie ed i benefici reali così come specificati nella deliberazione di ammissione.

2. L'erogazione delle agevolazioni finanziarie e la concessione dei benefici reali avverranno alle condizioni, nei termini e secondo le modalità di cui al capitolato come sopra allegato al presente contratto.

Art. 3.

Obblighi della Società

1. La Società si obbliga alla completa realizzazione del progetto approvato entro i termini previsti nella deliberazione di ammissione ed a svolgere per un periodo di almeno dieci anni l'attività oggetto di agevolazione a decorrere dalla data di avvio della medesima, e comunque sino all'estinzione del mutuo; a questo fine accetta l'attività di tutoraggio fornita dalla S.p.a. La variazione dell'attività di impresa, sempre nell'ambito dei settori di cui all'art. 2, comma 1, del decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica .... può essere consentita solo in casi eccezionali e previa specifica autorizzazione da parte della S.p.a.

2. La Società si obbliga a destinare all'esercizio dell'impresa per almeno dieci anni i beni agevolati e quelli che eventualmente li sostituiranno ed a non effettuare la sostituzione dei beni suddetti, senza preventiva autorizzazione della S.p.a.; a tal fine la Società comunica il piano di ammortamento dei beni alla S.p.a., la quale può, entro trenta giorni dalla ricezione, negare motivatamente l'autorizzazione. Decorso tale termine l'autorizzazione si dà per concessa.

3. Il solo fatto della violazione dei vincoli di cui ai commi 1 e 2, ovvero l'alienazione o sostituzione senza autorizzazione dei beni agevolati, costituisce causa di decadenza delle agevolazioni e di risoluzione del presente contratto.

4. Costituiscono altresì causa di decadenza dalle agevolazioni e di risoluzione del contratto, l'inosservanza degli obblighi relativi a:

a) i vincoli relativi alla compagine sociale prevista nel decreto di attuazione;

b) la restituzione del capitale maturato nei termini e modalità previste nel decreto di attuazione, dalla deliberazione di ammissione e dal capitolato;

c) l'iscrizione di privilegio speciale ai sensi del decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1995, n. 95, e/o la costituzione di pegno o ipoteca sui beni agevolati a garanzia del rimborso del mutuo per l'importo previsto nel capitolato;

d) la costituzione di idonea copertura assicurativa dei beni agevolati con polizza vincolata a favore della S.p.a., nei termini e modalità di cui al capitolato;

e) la comunicazione alla S.p.a. entro quindici giorni della relativa deliberazione di ogni modificazione relativa ai poteri e alla composizione degli organi societari nonché delle altre comunicazioni previste nel capitolato.

5. La S.p.a., venuta a conoscenza di causa di risoluzione del rapporto e di decadenza dai benefici, contesta il fatto alla Società dando un termine non inferiore a quindici giorni per le controdeduzioni. Decorso tale termine, la S.p.a. delibera sulla decadenza dalle agevolazioni e la risoluzione del contratto.

Art. 4.

Restituzione somme

1. In tutti i casi di decadenza delle agevolazioni concesse, la Società si obbliga a restituire alla S.p.a. tutte le somme da essa erogate, con i relativi interessi da calcolarsi in misura pari al prime rate praticate dai maggiori istituti di credito.

Art. 5.

Atti aggiuntivi

1. Le parti si obbligano a stipulare atti aggiuntivi al presente contratto per recepire modifiche al progetto approvato apportate con successive deliberazioni del Consiglio di amministrazione della S.p.a.

Art. 6.

Durata

1. Il presente contratto si intende valido tra le parti per almeno dieci anni dalla data della delibera di ammissione e, comunque, fino all'estinzione integrale del mutuo agevolato.

Art. 7.

Elezione di domicilio

1. Per l'esecuzione del presente contratto e per ogni altro effetto di legge, le parti eleggono domicilio ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del codice civile e dell'art. 30 del codice di procedura civile: la S.p.a. presso la sua sede in Roma e la Società presso la propria sede legale in .... ; a tali domicili eletti la S.p.a. potrà far eseguire la notificazione di tutti gli atti, anche esecutivi.

Art. 8.

Foro competente

1. Per ogni controversia relativa all'applicazione ed interpretazione del contratto e del capitolato, o comunque connessa o dipendente, sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.

Art. 9.

Spese

1. Le spese di ogni genere, relative al presente contratto, nonché tutte quelle relative ai successivi atti e adempimenti connessi, saranno a totale carico della Società.

Art. 10.

Trattamento tributario

1. Il presente contratto, redatto in carta libera, gode delle agevolazioni in materia di imposte di bollo, di registro ed ipotecarie, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Si riporta il testo dell'art. 1 del decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1995, n. 95, recante: «Disposizioni urgenti per la ripresa delle attività imprenditoriali»:

«Art. 1 *(Imprenditorialità giovanile)*. — 1. L'ambito territoriale di riferimento per il perseguimento delle finalità e degli obiettivi del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 44, è costituito dai territori di cui agli obiettivi 1, 2 e 5b, così come definiti dai regolamenti dell'Unione europea. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro del bilancio e della programmazione economica, stabilisce con proprio decreto, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, le relative modalità d'attuazione, anche con riferimento ai benefici concedibili e alle relative misure e limiti, nel rispetto della normativa comunitaria vigente in materia. Il decreto dovrà comunque garantire il pieno controllo pubblico degli incentivi e dei pubblici investimenti, nonché la trasparenza delle procedure e la omogeneità dei criteri di valutazione delle domande, fissando criteri che comprendano la presentazione da parte dei richiedenti di un piano-programma almeno triennale e di un bilancio previsionale triennale.

2. Il presidente del comitato istituito ai sensi della normativa indicata al comma 1 è autorizzato a costituire, entro il 31 agosto 1994, una società per azioni denominata società per l'imprenditorialità giovanile, cui è affidato il compito di produrre servizi a favore di organismi ed enti anche territoriali, imprese ed altri soggetti economici, finalizzati alla creazione di nuove imprese e al sostegno delle piccole e medie imprese, costituite prevalentemente da giovani tra i 18 e i 29 anni, ovvero formate esclusivamente da giovani tra i 18 e i 35 anni, nonchè allo sviluppo locale. A decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla sua costituzione, la società subentra altresì nelle funzioni già esercitate dal comitato e dalla Cassa depositi e prestiti ai sensi della medesima normativa e nei relativi rapporti giuridici e finanziari, ivi compresa la titolarità delle somme destinate alle esigenze di finanziamento del comitato, determinate nella misura di lire 7 miliardi e 700 milioni. La società può promuovere la costituzione e partecipare al capitale sociale di altre società operanti a livello regionale per le medesime finalità, cui partecipano anche le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura o le loro unioni regionali, nonché partecipare al capitale sociale di piccole imprese nella misura massima del 10% del capitale stesso. Al capitale sociale della società possono altresì partecipare enti anche territoriali, imprese ed altri soggetti economici comprese le società di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, le finanziarie di cui all'art. 16 della legge 27 febbraio 1985, n. 49, che possono utilizzare a questo scopo non più del 15 per cento delle risorse, nonché le associazioni di categoria sulla base di criteri fissati con il decreto di cui al comma 1. La società può essere destinataria di finanziamenti nazionali e dell'Unione europea, il cui utilizzo anche in relazione agli aspetti connessi alle esigenze di funzionamento, sarà disciplinato sulla base di apposite convenzioni con i soggetti finanziatori.

3. Il Ministro del tesoro, che esercita i diritti dell'azionista previa intesa con il Ministro del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, provvede al versamento delle somme necessarie alla costituzione del capitale sociale iniziale della società di cui al comma 2, stabilito in lire 10 miliardi, a valere sulle somme derivanti dall'autorizzazione di spesa di cui al comma 4. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 15, commi 4 e 5, e all'art. 19 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359.

4. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la complessiva spesa di lire 100 miliardi per ciascuno degli anni 1994 e 1995 e di lire 300 miliardi per l'anno 1996. Al relativo onere si provvede a carico dello stanziamento iscritto sul capitolo 7830 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi. Il Ministro del bilancio e della programmazione economica ripartisce con proprio decreto, di concerto con il Ministro del tesoro, acquisito previamente il parere delle competenti commissioni parlamentari, le predette risorse finanziarie tra i territori di cui al comma 1, nel rispetto delle prescrizioni degli statuti delle regioni ad autonomia speciale e delle relative norme di attuazione. Le risorse finanziarie comunque destinate alle finalità di cui al presente articolo affluiscono in un conto corrente infruttifero intestato alla Società per l'imprenditorialità giovanile, aperto presso la Cassa depositi e prestiti. La società può periodicamente avanzare richieste di prelevamento di fondi dal suddetto conto, a favore di se stessa, soltanto per le somme strettamente necessarie per il conseguimento delle finalità di cui al comma 2.

5. Il personale in servizio presso il comitato alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, se e fino a quando non venga assunto dalla società, resta iscritto nel ruolo transitorio ad esaurimento presso il Ministero del bilancio e della programmazione economica, di cui all'art. 14 del medesimo decreto legislativo, e successive integrazioni e modificazioni. A decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla costituzione della società di cui al presente articolo, il decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 44, così come modificato ed integrato dalla successiva normativa, è abrogato.

6. I mutui a tasso agevolato sono assistiti dalle garanzie previste dal codice civile e da privilegio speciale, da costituire con le stesse modalità ed avente le stesse caratteristiche del privilegio di cui all'articolo 7 del decreto legislativo luogotenenziale 1° novembre 1944, n. 367, come sostituito dall'art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° ottobre 1947, n. 1075. acquisibile nell'ambito degli investimenti da realizzare.

6-*bis*. Il Ministro del tesoro presenta annualmente al Parlamento, entro il 15 maggio, una relazione sull'attuazione del presente articolo e sull'attività della società per l'imprenditorialità giovanile. Nella relazione sono indicati i dati della gestione di bilancio, le partecipazioni della società in altre società, la distribuzione territoriale degli incentivi erogati, il grado e le modalità di utilizzo dei finanziamenti nazionali e dell'Unione europea, nonchè i settori economici interessati e i risultati complessivi conseguiti».

— Si riporta il testo dell'art. 1, comma 1, lettera *a)*, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104:

«Art. 1 *(Definizioni)*. — 1. Ai fini dell'attuazione della politica di intervento nelle aree depresse del territorio nazionale e, in particolare, dell'applicazione dell'art. 3, comma 1, della legge 19 dicembre 1992, n. 488, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-

legge 22 ottobre 1992, n. 415, e dell'art. 3 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive modificazioni ed integrazioni, si intende:

a) per «aree depresse» quelle individuate o che saranno individuate dalla Commissione delle Comunità europee come ammissibili agli interventi dei fondi strutturali, obiettivi 1, 2 e 5-*b*, quelle eleggibili sulla base delle analoghe caratteristiche e quelle rientranti nelle fattispecie dell'art. 92, paragrafo 3, lettera *c)*, del trattato di Roma, previo accordo con la Commissione».

— Si riporta il testo dell'art. 7, comma 1, della legge 3 aprile 1997, n. 94, recante: «Modifiche alla legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni e integrazioni, recante norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio. Delega al Governo per l'individuazione delle unità previsionali di base del bilancio dello Stato».

«Art. 7. — 1. Ai fini della razionalizzazione delle strutture amministrative e del potenziamento degli strumenti operativi a supporto dell'azione del Governo in materia di politica economica, finanziaria e di bilancio è disposto l'accorpamento del Ministero del tesoro e del Ministero del bilancio e della programmazione economica in un'unica amministrazione, che assume la denominazione di "Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica", nel quale confluiscono tutte le funzioni, gli uffici, il personale e le risorse finanziarie dei due Ministeri interessati. In tutti gli atti normativi e gli atti ufficiali della Repubblica italiana le dizioni "Ministero del tesoro" e "Ministro del tesoro" e "Ministero del bilancio e della programmazione economica" e "Ministro del bilancio e della programmazione economica" sono sostituite dalle dizioni "Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica" e "Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica"».

— Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1998 (disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi devono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di «regolamento», siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale.*

Nota all'art. 1:

— Si riporta il testo dell'art. 13 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577:

«Art. 13. — Nel registro prefettizio delle cooperative di cui all'art. 14 del regolamento approvato con regio decreto 12 febbraio 1911, n. 278, oltre alle cooperative ammissibili ai pubblici appalti, devono essere iscritti:

a) tutte le altre cooperative legalmente costituite qualunque sia il loro oggetto;

b) i consorzi di cooperative a carattere provinciale esclusi quelli di cooperative ammissibili ai pubblici appalti i quali continueranno ad essere disciplinati dalla legge 25 giugno 1909, n. 422, e relativo regolamento approvato con regio decreto 12 febbraio 1911, n. 278, nonché dalle disposizioni di cui agli articoli 15 e 27 del presente decreto.

Il registro è tenuto distintamente per sezioni a seconda della diversa natura ed attività degli enti, e cioè:

sezione cooperazione di consumo;

sezione cooperazione di produzione e lavoro;

sezione cooperazione agricola;

sezione cooperazione edilizia;

sezione cooperazione di trasporto;

sezione cooperazione della pesca;

sezione cooperazione mista;

sezione cooperazione sociale;

sezione società di mutuo soccorso ed enti mutualistici di cui all'art. 2612 del codice civile.

Oltre che nella sezione per esse specificamente prevista, le cooperative sociali sono iscritte nella sezione cui direttamente afferisce l'attività da esse svolta».

Nota all'art. 6:

— Il decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 44, reca: «Misure straordinarie per la promozione e lo sviluppo della imprenditorialità giovanile nel Mezzogiorno».

Nota all'art. 7:

— Si riporta il testo dell'art. 4 del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490:

«Art. 4 *(Informazioni del prefetto).* — 1. Le pubbliche amministrazioni, gli enti pubblici e gli altri soggetti di cui all'art. 1, devono acquisire le informazioni di cui al comma 4 prima di stipulare, approvare o autorizzare i contratti e subcontratti, ovvero prima di rilasciare o consentire le concessioni o erogazioni indicati nell'allegato 3, il cui valore sia:

a) pari o superiore a quello determinato dalla legge in attuazione delle direttive comunitarie in materia di opere e lavori pubblici, servizi pubblici e pubbliche forniture, indipendentemente dai casi di esclusione ivi indicati;

b) superiore a 300 milioni di lire per le concessioini di acque pubbliche o di beni demaniali per lo svolgimento di attività imprenditoriali, ovvero per la concessione di contributi, finanziamenti e agevolazioni su mutuo o altre erogazioni dello stesso tipo per lo svolgimento di attività imprenditoriali;

c) superiore a 200 milioni di lire per l'autorizzazione di subcontratti, cessioni o cottimi, concernenti la realizzazione di opere o lavori pubblici o la prestazione di servizi o forniture pubbliche.

2. È vietato, a pena di nullità, il frazionamento dei contratti, delle concessioni o delle erogazioni compiuto allo scopo di eludere l'applicazione del presente articolo.

3. Ai fini di cui al comma 1, la richiesta di informazioni è inoltrata al prefetto della provincia nella quale hanno residenza o sede le persone fisiche, le imprese, le associazioni, le società o i consorzi interessati ai contratti e subcontratti di cui al comma 1, lettere a) e *c)*, o che siano destinatari degli atti di concessione o erogazione di cui alla lettera *b)*, dello stesso comma 1. Tale richiesta deve contenere gli elementi di cui all'allegato 4.

4. Il prefetto trasmette alle amministrazioni richiedenti, nel termine massimo di quindici giorni dalla ricezione della richiesta, le informazioni concernenti la sussistenza o meno, a carico di uno dei soggetti indicati nelle lettere *d)* ed *e)* dell'allegato 4, delle cause di divieto o di sospensione dei procedimenti indicate nell'allegato 1, nonché le informazioni relative ad eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi delle società o imprese interessate. A tal fine il prefetto, anche avvalendosi dei poteri di accesso e di accertamento delegati dal Ministro dell'interno, dispone le necessarie verifiche nell'ambito della provincia e, ove occorra, richiede ai prefetti competenti che le stesse siano effettuate nelle rispettive province.

5. Quando le verifiche disposte a norma del comma 4 siano di particolare complessità, il prefetto ne dà comunicazione senza ritardo all'amministrazione interessata e fornisce le informazioni acquisite entro i successivi trenta giorni. Nel caso di lavori o forniture di somma urgenza, fatto salvo quanto previsto dal comma 6, le amministrazioni possono procedere dopo aver inoltrato al prefetto la richiesta di informazioni di cui al comma 3. Anche fuori del caso di lavori o forniture di somma urgenza, le amministrazioni possono procedere qualora le informazioni non pervengano nei termini previsti. In tale caso, i contributi, i finanziamenti, le agevolazioni e le altre erogazioni di cui al comma 1 sono corrisposti sotto condizione risolutiva.

6. Quando, a seguito delle verifiche disposte a norma del comma 4, emergono elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa nelle società o imprese interessate, le amministrazioni cui sono fornite le relative informazioni dal prefetto, non possono stipulare, approvare o autorizzare i contratti o subcontratti, né autorizzare, rilasciare o comunque consentire le concessioni e le erogazioni. Nel caso di lavori

o forniture di somma urgenza di cui al comma 5, qualora la sussistenza di una causa di divieto indicata nell'allegato 1 o gli elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa siano accertati successivamente alla stipula del contratto, alla concessione dei lavori o all'autorizzazione del subcontratto, l'amministrazione interessata può revocare le autorizzazioni e le concessioni o recedere dai contratti, fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite».

Nota all'art. 9:

— Si riporta il testo dell'art. 64 del testo unico della legge sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con il D.P.R. 6 marzo 1978, n. 218:

«Art. 64 *(Determinazione del tasso di riferimento)*. — Il tasso di riferimento è determinato, ai sensi dell'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, con decreto del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio.

Successivamente, tale tasso di riferimento modificherà automaticamente e periodicamente in connessione con il variare del costo di provvista dei fondi per la concessione dei finanziamenti sostenuti dagli istituti di credito a medio termine.

Le modalità delle variazioni automatiche del tasso di riferimento sono fissate con decreto del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio.

Qualora il tasso di riferimento per effetto delle variazioni automatiche di adeguamento al costo del denaro dovesse eccezionalmente aumentare in misura superiore del 20 per cento a quella inizialmente stabilita, il Ministro del tesoro con proprio decreto, previa deliberazione del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, modificherà, ferma restando la proporzione tra le diverse zone considerate dal decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, la misura dei tassi agevolati d'interesse prevista nei precedenti articoli.

Ai fini del parere o della deliberazione del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, si applica, nei casi d'urgenza l'art. 14 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni e integrazioni».

98G0355

DECRETO 21 agosto 1998.

Emissione dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a centosettantanove giorni.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 15 settembre 1997 con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro a partire dal 22 settembre 1997;

Visto il decreto ministeriale 27 novembre 1997, recante modifiche all'art. 7 del su citato decreto 15 settembre 1997;

Visto l'art. 3, comma 5, della legge 27 dicembre 1997, n. 453, relativa al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1998, che fissa in miliardi 64.400 l'importo massimo di emissione dei titoli pubblici, in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare e di quelli per regolazioni debitorie;

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la propria determinazione del 24 giugno 1993, n. 601253;

Considerato che, sulla base dei flussi di cassa, l'importo relativo all'emissione netta dei suindicati titoli pubblici al 14 agosto 1998 è pari a 57.224 miliardi;

Decreta:

Per il 31 agosto 1998 è disposta l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a centosettantanove giorni con scadenza 26 febbraio 1999 fino al limite massimo in valore nominale di lire 12.500 miliardi.

La spesa per interessi graverà sul capitolo 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1999.

L'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli artt. 2, 13 e 14 del decreto 15 settembre 1997 citato nelle premesse.

Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia, esclusivamente tramite la rete nazionale interbancaria, entro e non oltre le ore 13 del giorno 26 agosto 1998, con l'osservanza delle modalità stabilite negli artt. 8 e 9 del citato decreto ministeriale 15 settembre 1997.

Il presente decreto verrà inviato per il controllo all'ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 agosto 1988

p. *Il direttore generale:* LA VIA

98A7688

DECRETO 21 agosto 1998.

Emissione della seconda tranche dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a trecentosessantasette giorni.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 15 settembre 1997 con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro a partire dal 22 settembre 1997;

Visto il decreto ministeriale 27 novembre 1997, recante modifiche all'art. 7 del su citato decreto 15 settembre 1997;

Visto l'art. 3, comma 5, della legge 27 dicembre 1997, n. 453, relativa al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1998, che fissa in miliardi 64.400 l'importo massimo di emissione dei titoli pubblici, in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare e di quelli per regolazioni debitorie;

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la propria determinazione del 24 giugno 1993, n. 601253;

Considerato che, sulla base dei flussi di cassa, l'importo relativo all'emissione netta dei suindicati titoli pubblici al 14 agosto 1998 è pari a 57.224 miliardi;

Decreta:

Per il 31 agosto 1998 è disposta l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, della seconda tranche dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a trecentosessantasette giorni con durata residua di trecentocinquanta giorni e con scadenza il 16 agosto 1999 fino al limite massimo in valore nominale di lire 9.500 miliardi.

La spesa per interessi graverà sul capitolo 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1999.

L'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli artt. 2, 13 e 14 del decreto 15 settembre 1997 citato nelle premesse.

Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia, esclusivamente tramite la rete nazionale interbancaria, entro e non oltre le ore 13 del giorno 26 agosto 1998, con l'osservanza delle modalità stabilite negli artt. 8 e 9 del citato decreto ministeriale 15 settembre 1997.

Il presente decreto verrà inviato per il controllo all'ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 agosto 1988

p. *Il direttore generale:* LA VIA

98A7689

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DECRETO 28 luglio 1998.

Valore e caratteristiche di un francobollo ordinario appartenente alla serie tematica «Lo sport italiano» dedicato alla XXXIII coppa del mondo di baseball.

IL SEGRETARIO GENERALE
DEL MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL PROVVEDITORE GENERALE DELLO STATO

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 212 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto il decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, nella legge 29 gennaio 1994, n. 71;

Visto l'art. 2, comma 27, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Vista la delibera CIPE 18 dicembre 1997, n. 244;

Visto il decreto ministeriale 28 maggio 1986, con il quale è stata autorizzata l'emissione, a partire dal 1987, di alcune serie di francobolli ordinari da realizzare nel corso di più anni, fra cui quella avente come tematica «Lo sport italiano»;

Visto il decreto 13 febbraio 1997, con il quale è stata autorizzata, fra l'altro, l'emissione, nell'anno 1998, di francobolli ordinari appartenenti alla suddetta serie;

Visto il decreto 2 luglio 1998 con il quale si è provveduto all'emissione, nell'anno 1998, di un francobollo ordinario appartenente alla serie in parola;

Riconosciuta l'opportunità di emettere, nello stesso anno, un altro francobollo ordinario apprtenente alla serie anzidetta da dedicare alla XXXIII coppa del mondo di baseball;

Visto il parere espresso dalla giunta d'arte, istituita con regio decreto 7 marzo 1926, n. 401;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, che demanda al dirigente generale gli atti di gestione;

Decreta:

È emesso, nell'anno 1998, un francobollo ordinario appartenente alla serie tematica «Lo sport italiano» dedicato alla XXXIII coppa del mondo di baseball, nel valore di L. 900.

Il francobollo è stampato in rotocalcografia, su carta fluorescente, non filigranata; formato carta: mm 40×30; formato stampa: mm 36×26; dentellatura: 14×13¼; colori: quadricromia; tiratura: tre milioni di esemplari; foglio: cinquanta esemplari.

La vignetta raffigura, al centro, la palla da baseball e il caratteristico campo da gioco; ai lati, due giocatori impegnati rispettivamente a realizzare una battuta e a ricevere. Completano il francobollo la leggenda «33ª COPPA DEL MONDO BASEBALL», la scritta «ITALIA» ed il valore «900».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 luglio 1998

Il segretario generale del Ministero delle comunicazioni
SALERNO

Il Provveditore generale dello Stato
BORGIA

98A7645

DECRETO 28 luglio 1998.

Modificazioni al decreto ministeriale 2 luglio 1998 recante valore e caratteristiche di un francobollo commemorativo di Giacomo Leopardi nel II centenario della nascita.

IL SEGRETARIO GENERALE
DEL MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL PROVVEDITORE GENERALE DELLO STATO

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 213 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto il decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71;

Visto l'art. 2, comma 27, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Vista la delibera CIPE del 29 gennaio 1998;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1997, con il quale è stato autorizzato il programma di emissione di carte valori postali celebrative e commemorative nell'anno 1998 che prevede, fra l'altro, l'emissione di francobolli commemorativi di Giacomo Leopardi, nel II centenario della nascita;

Visto il parere espresso dalla giunta d'arte, istituita con regio decreto 7 marzo 1926, n. 401;

Visto il decreto 2 luglio 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 158 del 9 luglio 1998, con il quale sono stati stabiliti il valore e le caratteristiche tecniche del francobollo commemorativo di Giacomo Leopardi, nel II centenario della nascita, in cui risultano errati i dati relativi alle date di nascita e di morte («1978-1873» anziché «1798-1837»);

Riconosciuta la necessità di eliminare l'errore sopra indicato;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, che demanda al dirigente generale gli atti di gestione;

Decreta:

Art. 1.

1. Il decreto 2 luglio 1998, citato nelle premesse, è sostituito dal presente decreto.

Art. 2.

1. È emesso, nell'anno 1998, un francobollo commemorativo di Giacomo Leopardi, nel II centenario della nascita, nel valore di L. 800.

2. Il francobollo è stampato in rotocalcografia, su carta fluorescente, non filigranata; formato carta: mm 40×30; formato stampa: mm 36×26; dentellatura: 14×13¼; colori: due; tiratura: tre milioni di esemplari; foglio: cinquanta esemplari.

3. La vignetta raffigura, in primo piano, a destra, il ritratto di Giacomo Leopardi, eseguito da Luigi Lolli e conservato presso la casa del poeta a Recanati; sullo sfondo, la piazzetta antistante il palazzo Leopardi. Completano il francobollo la leggenda «G. LEOPARDI 1798-1837», la scritta «ITALIA» ed il valore «800».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 luglio 1998

Il segretario generale
del Ministero delle comunicazioni
SALERNO

Il Provveditore generale dello Stato
BORGIA

98A7646

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 29 luglio 1998.

Accertamento del mancato funzionamento di alcuni uffici finanziari.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE ENTRATE PER LA SICILIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Viste le note con le quali i sottoelencati Uffici finanziari hanno comunicato il mancato funzionamento degli uffici stessi nei giorni a fianco indicati per disinfestazione dei locali, e richiesto l'emanazione del relativo decreto di accertamento;

sezione staccata di Palermo della direzione regionale delle entrate per la Sicilia nei giorni 23 e 24 luglio 1998;

ufficio registro atti civili di Palermo, ufficio registro successioni di Palermo, ufficio registro bollo e demanio di Palermo, commissione tributaria regionale di Palermo (locali siti in corso V. Emanuele n. 85/A e in via M. Stabile n. 160) e commissione tributaria provinciale di Palermo nel giorno 25 luglio 1998;

Visto l'art. 1 del decreto in data 10 ottobre 1997 - prot. n. 1/7998/UDG - del direttore generale del Dipartimento delle entrate che delega i direttori regionali delle entrate, territorialmente competenti, ad adottare i decreti di accertamento del mancato o irrregolare funzionamento degli Uffici periferici del predetto Dipartimento, ai sensi dell'art. 2 della legge 25 ottobre 1985, n. 592, provvedendo alla pubblicazione dei medesimi nella *Gazzetta Ufficiale* entro i termini previsti;

Decreta:

Il mancato funzionamento delgi uffici finanziari sottoindicati è accertato come segue:

sezione staccata di Palermo della Direzione regionale delle entrate per la Sicilia nei giorni 23 e 24 luglio 1998;

ufficio registro atti civili di Palermo, ufficio registro successioni di Palermo, ufficio registro bollo e demanio di Palermo, commissione tributaria regionale di Palermo (locali siti in Corso V. Emanuele n. 85/A e in via M. Stabile n. 160) e commissione tributaria provinciale di Palermo nel giorno 25 luglio 1998.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Palermo, 29 luglio 1998

Il direttore regionale: IGNIZIO

98A7595

DECRETO 20 agosto 1998.

Accertamento del cambio delle valute estere per il mese di luglio 1998, ai sensi dell'art. 76, comma 7, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

IL DIRETTORE CENTRALE
PER GLI AFFARI GIURIDICI
E PER IL CONTENZIOSO TRIBUTARIO
DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, con il quale è stato approvato il testo unico delle imposte sui redditi;

Visto l'art. 76, comma 7, dello stesso testo unico, con il quale è previsto che agli effetti delle norme del titolo I che vi fanno riferimento il cambio delle valute estere in ciascun mese è accertato, su conforme parere dell'Ufficio italiano dei cambi, con decreto del Ministro delle finanze;

Visto il decreto direttoriale n. 1/6385/UDG del 5 agosto 1997, con il quale il direttore centrale per gli affari giuridici e il contenzioso tributario è stato delegato all'adozione, per ciascun mese, dei decreti di accertamento del cambio delle valute estere ai sensi dell'art. 76, comma 7, del testo unico delle imposte sui redditi;

Considerata la necessità di provvedere all'accertamento del cambio delle valute estere per il mese di luglio 1998;

Sentito l'Ufficio italiano cambi;

Decreta:

Art. 1.

Agli effetti delle norme del titolo I del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che vi fanno riferimento, la media mensile delle quotazioni delle valute estere rilevate ai sensi dell'art. 2 della legge 12 agosto 1993, n. 312, è la seguente:

Dollaro USA	Lit.	1.772,785
ECU	»	1.948,115
Marco tedesco	»	985,952
Franco francese	»	294,091
Lira sterlina	»	2.914,133
Fiorino olandese	»	874,578
Franco belga	»	47,810
Peseta spagnola	»	11,617
Corona danese	»	258,742
Lira irlandese	»	2.480,095
Dracma greca	»	5,919
Escudo portoghese	»	9,637
Dollaro canadese	»	1.193,973
Yen giapponese	»	12,608
Franco svizzero	»	1.171,157
Scellino austriaco	»	140,137
Corona norvegese	»	232,536
Corona svedese	»	221,911
Marco finlandese	»	324,367
Dollaro australiano	»	1.095,858

Art. 2.

Agli effetti delle norme del titolo I del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che vi fanno riferimento, il cambio delle valute estere diverse da quelle di cui all'art. 1 calcolato in base alla media dei cambi indicativi delle valute rilevati settimanalmente con riferimento alla quotazione del dollaro USA in Italia, è accertato, per il mese di luglio 1998, come segue:

Afganistan:		
Afgani	Lit.	0,373
Albania:		
Lek	»	11,901
Algeria:		
Dinaro algerino	»	30,147
Angola:		
Readjustado Kwanza	»	0,006

Antille olandesi:		
Fiorino Antille olandesi	Lit.	990,022
Arabia Saudita:		
Riyal Saudita	»	472,464
Argentina:		
Peso Argentina	»	1.772,422
Aruba:		
Fiorino Aruba	»	990,022
Azerbaigian:		
Manat	»	0,448
Bahamas:		
Dollaro Bahama	»	1.772,140
Bahrain:		
Dinaro Bahrain	»	4.670,910
Bangladesh:		
Taka	»	37,756
Barbados:		
Dollaro Barbados	»	881,091
Belize:		
Dollaro Belize	»	886,070
Bermude:		
Dollaro Bermude	»	1.772,140
Bhutan:		
Ngultrum	»	41,672
Bielorussia:		
Rublo Bielorussia	»	0,024
Birmania:		
Kyat	»	272,664
Bolivia:		
Boliviano	»	320,347
Botswana:		
Pula	»	382,751
Brasile:		
Real	»	1.525,921
Brunei:		
Dollaro Brunei	»	1.035,218
Bulgaria:		
Lev	»	0,989
Burundi:		
Franco Burundi	»	4,129
Cambogia:		
Riel Kampuchea	»	0,483
Capo Verde:		
Escudo Capo Verde	»	17,540
Caraibi:		
Dollaro Caraibi Est	Lit.	656,348
Cayman Isole:		
Dollaro Isole Cayman	»	2.139,748
Cile:		
Peso cileno	»	3,748
Cina:		
Yuan Renminbi	»	214,032
Cipro:		
Lira cipriota	»	3.360,901
Colombia:		
Peso colombiano	»	1,293
Comore Isole:		
Franco Isole Comore	»	3,917
Comun. Finanz. Africana:		
Franco C.F.A.	»	2,938
Corea del Nord:		
Won Nord	»	805,518
Corea del Sud:		
Won Sud	»	1,377
Costa Rica:		
Colon Costa Rica	»	6,871
Croazia:		
Kuna	»	270,386
Cuba:		
Peso cubano	»	77,049
Dominicana:		
Peso dominicano	»	116,330
Ecuador:		
Sucre	»	0,334
Egitto:		
Lira egiziana	»	519,081
El Salvador:		
Colon salvadoregno	»	202,414
Emirati Arabi Uniti:		
Dihram Emirati Arabi	»	482,482
Estonia:		
Corona Estonia	»	123,120
Etiopia:		
Birr	»	255,248
Falkland Isole:		
Sterlina Falkland	»	2.911,698
Fiji Isole:		
Dollaro Fiji	»	873,505

Paese / Valuta		
Filippine:		
Peso filippino	Lit.	42,430
Gambia:		
Dalasi	»	166,593
Ghana:		
Cedi	»	0,761
Giamaica:		
Dollaro giamaicano	»	49,570
Gibilterra:		
Sterlina Gibilterra	»	2.911,698
Gibuti:		
Franco Gibuti	»	9,971
Giordania:		
Dinaro giordano	»	2.499,492
Guatemala:		
Quetzal	»	279,480
Guinea:		
Franco guineano	»	1,428
Guinea Bissau:		
Franco C.F.A.	»	2,938
Guyana:		
Dollaro Guyana	»	12,245
Haiti:		
Gourde	»	109,248
Honduras:		
Lempira	»	131,601
Hong Kong:		
Dollaro Hong Kong	»	228,710
India:		
Rupia indiana	»	41,672
Indonesia:		
Rupia indonesiana	»	0,126
Iran:		
Rial iraniano	»	0,590
Iraq:		
Dinaro iracheno	»	5.700,397
Islanda:		
Corona Islanda	»	24,838
Israele:		
Shekel	»	484,302
Jugoslavia:		
Nuovo dinaro jugoslavo	»	164,296
Kazakistan:		
Tenge Kazakistan	»	22,879
Kenya:		
Scellino keniota	Lit.	29,875
Kuwait:		
Dinaro Kuwait	»	5.776,167
Laos:		
Kip	»	0,846
Lesotho:		
Loti	»	284,604
Lettonia:		
Lats	»	2.958,699
Libano:		
Lira libanese	»	1,169
Liberia:		
Dollaro Liberia	»	1.772,140
Libia:		
Dinaro libico	»	4.615,720
Lituania:		
Litas	»	443,050
Macao:		
Pataca	»	221,405
Macedonia:		
Dinaro Macedonia	»	31,971
Madagascar:		
Franco malgascio	»	0,328
Malawi:		
Kwacha	»	66,743
Malaysia:		
Ringgit	»	425,454
Maldive:		
Rufiyaa	»	150,564
Malta:		
Lira maltese	»	4.500,715
Marocco:		
Dirham Marocco	»	181,678
Mauritania:		
Ouguiya	»	9,035
Mauritius:		
Rupia Mauritius	»	72,753
Messico:		
Peso messicano	»	198,981
Moldavia:		
Leu Moldavia	»	372,849
Mongolia:		
Tugrik	»	2,186

Paese / Valuta		
Mozambico:		
Metical	Lit.	0,154
Nepal:		
Rupia nepalese	»	27,527
Nicaragua:		
Cordoba oro	»	166,806
Nigeria:		
Naira	»	80,971
Nuova Zelanda:		
Dollaro neozelandese	»	917,864
Oman:		
Rial Oman	»	4.602,961
Pakistan:		
Rupia pakistana	»	36,738
Panama:		
Balboa	»	1.772,140
Papua Nuova Guinea:		
Kina	»	779,796
Paraguay:		
Guarani	»	0,633
Perù:		
Nuevo Sol	»	606,417
Polinesia francese:		
Franco C.F.P.	»	16,160
Polonia:		
Zloty	»	511,704
Qatar:		
Riyal Qatar	»	486,795
Repubblica Ceca:		
Corona Ceca	»	55,694
Repubblica Slovacca:		
Corona Slovacca	»	50,694
Romania:		
Leu	»	0,203
Russia:		
Rublo Russia	»	283,650
Rwanda:		
Franco Ruanda	»	5,758
Salomone Isole:		
Dollaro Isole Salomone	»	368,931
Samoa occidentali:		
Tala	»	588,891
Sant'Elena:		
Sterlina S. Elena	»	2.911,698
São Tomè:		
Dobra	Lit.	0,741
Seychelles:		
Rupia Seychelles	»	336,015
Sierra Leone:		
Leone	»	1,205
Singapore:		
Dollaro Singapore	»	1.035,218
Siria:		
Lira siriana	»	42,322
Slovenia:		
Tallero Slovenia	»	10,426
Somalia:		
Scellino somalo	»	0,676
Sri Lanka:		
Rupia Sri Lanka	»	26,998
Sud Africa:		
Rand	»	284,604
Sudan:		
Dinaro sudanese	»	10,987
Suriname:		
Fiorino Suriname	»	4,419
Swaziland:		
Lilangeni	»	284,604
Taiwan:		
Dollaro Taiwan	»	51,584
Tanzania:		
Scellino Tanzania	»	2,659
Thailandia:		
Baht	»	42,980
Tonga Isola:		
Pa Anga	»	1.177,140
Trinidad e Tobago:		
Dollaro Trinidad/Tobago	»	284,144
Tunisia:		
Dinaro tunisino	»	1.529,928
Turchia:		
Lira turca	»	0,006
Ucraina:		
Hryvnia	»	839,026
Uganda:		
Scellino Ugandese	»	1,437
Ungheria:		
Forint ungherese	»	8,131

Uruguay:		
Peso uruguayano	Lit.	168,459
Vanuatu:		
Vatu	»	13,631
Venezuela:		
Bolivar	»	3,174
Vietnam:		
Dong	»	0,136
Yemen Repubblica:		
Rial	»	13,528
Zaire:		
Nuovo Zaire	»	0,012
Zambia:		
Kwacha	»	0,899
Zimbabwe:		
Dollaro Zimbabwe	»	95,249

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 agosto 1998

Il direttore centrale: LEO

98A7672

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 22 luglio 1998.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «So.Co.Me.», in Bari.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA COOPERAZIONE

Visto il decreto ministeriale del 15 luglio 1989 con il quale la società cooperativa «So.Co.Me.», con sede in Bari, è stata sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, ed il dott. Giorgio Papa ne è stato nominato commissario liquidatore;

Considerata la nota ministeriale datata 28 luglio 1997 trasmessa al predetto commissario liquidatore sollecitandogli le relazioni semestrali indicanti lo stato della liquidazione della società cooperativa;

Preso atto del tempo trascorso senza peraltro che detto commissario liquidatore abbia relazionato in merito;

Ravvisata la necessità di provvedere alla sostituzione del commissario liquidatore;

Decreta:

Il dott. Antonio Veronico, nato a Venosa (Potenza) il 2 maggio 1968, residente in Bari in via Papa Innocenzo XII n. 27, è nominato commissario liquidatore della società cooperativa «So.Co.Me.», con sede in Bari, già sciolta, ex art. 2544 del codice civile, con decreto ministeriale del 15 luglio 1989, in sostituzione del dott. Giorgio Papa, inadempiente.

Roma, 22 luglio 1998

Il direttore generale: DI IORIO

98A7596

DECRETO 22 luglio 1998.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «C.L.E.U.B. - Soc. Coop. a r.l.», in Bari.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA COOPERAZIONE

Visto il decreto ministeriale del 1° agosto 1986 con il quale la società cooperativa «C.L.E.U.B. - Soc. coop. a r.l.», con sede in Bari, è stata sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, ed il dott. Mario Pintucci ne è stato nominato commissario liquidatore;

Considerata la nota ministeriale datata 28 luglio 1997 trasmessa al predetto commissario liquidatore sollecitandogli le relazioni semestrali indicanti lo stato della liquidazione della società cooperativa;

Preso atto del tempo trascorso senza peraltro che detto commissario liquidatore abbia relazionato in merito;

Ravvisata la necessità di provvedere alla sostituzione del commissario liquidatore;

Decreta:

Il rag. Donato Sciannameo, nato a Carbonara di Bari il 7 maggio 1967 e residente in Bari in via Michele Mitolo n. 11/a, è nominato commissario liquidatore della società cooperativa «C.L.E.U.B. - Soc. coop. a r.l.», con sede in Bari, già sciolta, ex art. 2544 del codice civile, con decreto ministeriale del 1° agosto 1986, in sostituzione del dott. Mario Pintucci, inadempiente.

Roma, 22 luglio 1998

Il direttore generale: DI IORIO

98A7597

DECRETO 22 luglio 1998.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «COPAL - Cooperativa panificatori ed alimentaristi - S.r.l.», in Barletta.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA COOPERAZIONE

Visto il decreto ministeriale del 21 dicembre 1987 con il quale la società cooperativa «COPAL - Cooperativa panificatori ed alimentaristi - S.r.l.», con sede in Barletta (Bari), è stata sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, e l'avv. Nicola Putignano ne è stato nominato commissario liquidatore;

Considerata la nota ministeriale datata 28 luglio 1997 trasmessa al predetto commissario liquidatore sollecitandogli le relazioni semestrali indicanti lo stato della liquidazione della società cooperativa;

Preso atto del tempo trascorso senza peraltro che detto commissario liquidatore abbia relazionato in merito;

Ravvisata la necessità di provvedere alla sostituzione del commissario liquidatore;

Decreta:

L'avv. Luigi Di Rella, nato a Ruvo di Puglia (Bari) il 13 novembre 1965, e ivi residente in via Scarlatti n. 148/c, è nominato commissario liquidatore della società cooperativa «COPAL - Cooperativa panificatori ed alimentaristi - S.r.l.», con sede in Barletta (Bari), già sciolta, ex art. 2544 del codice civile, con decreto ministeriale del 21 dicembre 1987, in sostituzione dell'avv. Nicola Putignano, inadempiente.

Roma, 22 luglio 1998

Il direttore generale: DI IORIO

98A7598

DECRETO 22 luglio 1998.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Culturale e di lavoro servizi del Cruss», in Bari.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA COOPERAZIONE

Visto il decreto ministeriale del 9 novembre 1993 con il quale la società cooperativa «Culturale e di lavoro servizi del Cruss», con sede in Bari, è stata sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, ed il dott. Salvatore Madaro ne è stato nominato commissario liquidatore;

Visto il successivo decreto ministeriale dtato 11 aprile 1994 con il quale veniva nominato commissario liquidatore il dott. Michele Suriano;

Considerata la nota ministeriale datata 28 luglio 1997 trasmessa al predetto commissario liquidatore sollecitandogli le relazioni semestrali indicanti lo stato della liquidazione della società cooperativa;

Preso atto del tempo trascorso senza peraltro che detto commissario liquidatore abbia relazionato in merito;

Ravvisata la necessità di provvedere alla sostituzione del commissario liquidatore;

Decreta:

Il rag. Giuseppe Vacca, nato a Bitonto (Bari) il 5 novembre 1956 ed ivi residente in via Giorgio La Pira n. 49, è nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Culturale e di lavoro servizi del Cruss», con sede in Bari, già sciolta, ex art. 2544 del codice civile, con decreto ministeriale del 9 novembre 1993, in sostituzione del dott. Michele Suriano, inadempiente.

Roma, 22 luglio 1998

Il direttore generale: DI IORIO

98A7599

DECRETO 22 luglio 1998.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa di «Servizi collettivi per la riforma fondiaria Murgetta-Pascarella - Soc. coop. a r.l.», in Gravina di Puglia.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA COOPERAZIONE

Visto il decreto ministeriale del 2 maggio 1978 con il quale la società cooperativa di «Servizi collettivi per la riforma fondiaria Murgetta-Pascarella - Soc. coop. a r.l.», con sede in Gravina di Puglia (Bari), è stata sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, ed il dott. Vito Parisi ne è stato nominato commissario liquidatore;

Considerato che il predetto commissario liquidatore risultando inadempiente all'obbligo delle relazioni semestrali — così come disposto dall'art. 205 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 — fu sostituito dal rag. Francesco Nugnes;

Considerata la nota ministeriale datata 28 luglio 1997 trasmessa al predetto commissario liquidatore sollecitandogli le relazioni semestrali indicanti lo stato della liquidazione della società cooperativa;

Preso atto del tempo trascorso senza peraltro che detto commissario liquidatore abbia relazionato in merito;

Ravvisata la necessità di provvedere alla sostituzione del commissario liquidatore;

Decreta:

Il dott. Marcello Tarantini, nato a Corato (Bari) il 13 giugno 1968 ed ivi residente in via Ruvo n. 2, è nominato commissario liquidatore della società cooperativa di «Servizi collettivi per la riforma fondiaria Murgetta-Pascarella - Soc. coop. a r.l.», con sede in Gravina di Puglia (Bari), già sciolta, ex art. 2544 del codice civile, con decreto ministeriale del 2 maggio 1978, in sostituzione del rag. Francesco Nugnes, inadempiente.

Roma, 22 luglio 1998

Il direttore generale: DI IORIO

98A7600

DECRETO 22 luglio 1998.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Servizi collettivi riforma fondiaria Dolcecanto Pantanella», in Gravina di Puglia.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA COOPERAZIONE

Visto il decreto ministeriale del 6 marzo 1978 con il quale la società cooperativa «Servizi collettivi riforma fondiaria Dolcecanto Pantanella», con sede in Gravina di Puglia (Bari), è stata sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, ed il dott. Vito Parisi ne è stato nominato commissario liquidatore;

Visto il successivo decreto ministeriale datato 11 giugno 1991 con il quale veniva nominato commissario liquidatore il dott. Leonardo Attanasio;

Considerata la nota ministeriale datata 28 luglio 1997 trasmessa al predetto commissario liquidatore sollecitandogli le relazioni semestrali indicanti lo stato della liquidazione della società cooperativa;

Preso atto del tempo trascorso senza peraltro che detto commissario liquidatore abbia relazionato in merito;

Ravvisata la necessità di provvedere alla sostituzione del commissario liquidatore;

Decreta:

Il dott. Luigi Indennidate, nato a Carmiano (Lecce) il 21 giugno 1955, residente a Bari in viale della Costituene n. 43/g, è nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Servizi collettivi riforma fondiaria Dolcecanto Pantanella», con sede in Gravina di Puglia (Bari), già sciolta, ex art. 2544 del codice civile, con decreto ministeriale del 6 marzo 1978, in sostituzione del dott. Leonardo Attanasio, inadempiente.

Roma, 22 luglio 1998

Il direttore generale: DI IORIO

98A7601

DECRETO 22 luglio 1998.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa di consumo «Luigi Sturzo - Soc. coop. a r.l.», in Altamura.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA COOPERAZIONE

Visto il decreto ministeriale del 1° agosto 1986 con il quale la società cooperativa di consumo «Luigi Sturzo - Soc. coop. a r.l.», con sede in Altamura (Bari), è stata sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, ed il rag. Ferulli Bernardino Giovanni ne è stato nominato commissario liquidatore;

Considerata la nota ministeriale datata 28 luglio 1997 trasmessa al predetto commissario liquidatore sollecitandogli le relazioni semestrali indicanti lo stato della liquidazione della società cooperativa;

Preso atto del tempo trascorso senza peraltro che detto commissario liquidatore abbia relazionato in merito;

Ravvisata la necessità di provvedere alla sostituzione del commissario liquidatore;

Decreta:

Il dott. Leo Ernesto, nato a Bari il 20 aprile 1935, ed ivi residente in via Martin Luther King n. 27, è nominato commissario liquidatore della società cooperativa di consumo «Luigi Sturzo - Soc. coop. a r.l.», con sede in Altamura (Bari), già sciolta, ex art. 2544 del codice civile, con decreto ministeriale del 1° agosto 1986, in sostituzione del rag. Ferulli Bernardino Giovanni, inadempiente.

Roma, 22 luglio 1998

Il direttore generale: DI IORIO

98A7602

DECRETO 22 luglio 1998.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa edilizia «Villa Molfetta», in Bitonto.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA COOPERAZIONE

Visto il decreto ministeriale dell'11 aprile 1994 con il quale la società cooperativa edilizia «Villa Molfetta», con sede in Bitonto (Bari) è stata sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, ed il dott. Michele Suriano ne è stato nominato commissario liquidatore;

Considerata la nota ministeriale datata 28 luglio 1997 trasmessa al predetto commissario liquidatore sollecitandogli le relazioni semestrali indicanti lo stato della liquidazione della società cooperativa;

Preso atto del tempo trascorso senza peraltro che detto commissario liquidatore abbia relazionato in merito;

Ravvisata la necessità di provvedere alla sostituzione del commissario liquidatore;

Decreta:

Il dott. Emilio Meneghella, nato a Bari il 28 dicembre 1963, ed ivi residente in via dei Caduti di tutte le Guerre n. 10, è nominato commissario liquidatore della società cooperativa edilizia «Villa Molfetta», con sede in Bitonto (Bari), già sciolta, ex art. 2544 del codice civile, con decreto ministeriale dell'11 aprile 1994, in sostituzione del dott. Michele Suriano, inadempiente.

Roma, 22 luglio 1998

Il direttore generale: DI IORIO

98A7603

DECRETO 22 luglio 1998.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Manzoni - Soc. coop. a r.l.», in Bari.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA COOPERAZIONE

Visto il decreto ministeriale del 18 luglio 1987 con il quale la società cooperativa «Manzoni - Soc. coop. a r.l.», con sede in Bari, è stata sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, ed il dott. Anastasio Carucci ne è stato nominato commissario liquidatore;

Visti i successivi decreti ministeriali datati 5 dicembre 1988, 22 febbraio 1990 e 18 gennaio 1991 con i quali venivano nominati commissari liquidatori rispettivamente, il dott. Francesco Colella, il dott. Mario Carbone, il dott. Mariano Leone;

Considerato che il predetto ed ultimo commissario liquidatore dott. Mariano Leone è risultato inadempiente all'obbligo delle relazioni semestrali, così come disposto dell'art. 205 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Considerata la nota ministeriale datata 28 luglio 1997 trasmessa al predetto commissario liquidatore sollecitandogli le relazioni semestrali indicanti lo stato della liquidazione della società cooperativa;

Preso atto del tempo trascorso senza peraltro che detto commissario liquidatore abbia relazionato in merito;

Ravvisata la necessità di provvedere alla sostituzione del commissario liquidatore;

Decreta:

Il dott. Francesco Partipilo, nato a Bari Carbonara il 6 dicembre 1931, e residente in Bari alla via Magna Grecia n. 6, è nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Manzoni - Soc. coop. a r.l.», con sede in Bari, già sciolta, ex art. 2544 del codice civile, con decreto ministeriale del 18 luglio 1987, in sostituzione del dott. Mariano Leone, inadempiente.

Roma, 22 luglio 1998

Il direttore generale: DI IORIO

98A7604

DECRETO 22 luglio 1998.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa mista «Stalla cooperativa di Monterozzi fra gli assegnatari di Monterozzi», in Canino.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA COOPERAZIONE

Visto il decreto ministeriale del 10 agosto 1962 con il quale la società cooperativa mista «Stalla cooperativa di Monterozzi fra gli assegnatari di Monterozzi», con sede in Canino (Viterbo), è stata sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, e il rag. Vinicio Stella ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota del 10 marzo 1998 trasmessa dalla Direzione provinciale del lavoro di Viterbo che ha comunicato il decesso del predetto commissario liquidatore;

Ravvisata la necessità di provvedere alla sostituzione del commissario liquidatore;

Decreta:

Il rag. Giorgio Chicchirichi, nato a Montefiascone (Viterbo) il 2 febbraio 1932 ed ivi residente in via D. Manin n. 10, è nominato commissario liquidatore della società cooperativa mista «Stalla cooperativa di Monterozzi fra gli assegnatari di Monterozzi», con sede in Canino (Viterbo), già sciolta, ex art. 2544 del codice civile, con decreto ministeriale del 10 agosto 1962, in sostituzione del rag. Vinicio Stella, deceduto.

Roma, 22 luglio 1998

Il direttore generale: DI IORIO

98A7605

DECRETO 22 luglio 1998.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Cooperativa edilizia del sole - Società cooperativa edilizia a r.l.», in Roma.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA COOPERAZIONE

Visto il decreto ministeriale del 14 marzo 1996 con il quale la società cooperativa «Cooperativa edilizia del sole - Società cooperativa edilizia a r.l.», con sede in Roma, è stata sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, e il dott. Alessandro Giannetta ne è stato nominato commissario liquidatore, il quale con nota del 20 gennaio 1998 comunicava di rinunciare all'incarico conferitogli;

Considerata la nota ministeriale datata 28 luglio 1997 trasmessa al predetto commissario liquidatore sollecitandogli le relazioni semestrali indicanti lo stato della liquidazione della società cooperativa;

Preso atto del tempo trascorso senza peraltro che detto commissario liquidatore abbia relazionato in merito ed alla rinuncia dell'incarico affidatogli;

Ravvisata la necessità di provvedere alla sostituzione del commissario liquidatore;

Decreta:

Il dott. Giampaolo Gatti, nato a Roma il 20 luglio 1969 ed ivi residente con studio in via L.U. Bertarelli n. 75, è nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Cooperativa edilizia del sole - Società cooperativa edilizia a r.l.», con sede in Roma, già sciolta, ex art. 2544 del codice civile, con decreto ministeriale del 14 marzo 1996, in sostituzione del dott. Alessandro Giannetta, dimissionario.

Roma, 22 luglio 1998

Il direttore generale: DI IORIO

98A7606

DECRETO 22 luglio 1998.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Gruppo macellatori Luigi Morelli a r.l.», in Salerno.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA COOPERAZIONE

Visto il decreto ministeriale del 22 settembre 1977 con il quale la società cooperativa «Gruppo macellatori Luigi Morelli a r.l.», con sede in Salerno, è stata sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, e il rag. Giulia Perrella ne è stata nominata commissario liquidatore;

Visto il successivo decreto ministeriale datato 11 marzo 1988 e con il quale veniva nominato commissario liquidatore il rag. Arnaldo Campanini;

Considerata la nota ministeriale datata 28 luglio 1997 trasmessa al predetto commissario liquidatore sollecitandogli le relazioni semestrali indicanti lo stato della liquidazione della società cooperativa;

Vista la nota del 6 novembre 1997 inviata dal predetto commissario liquidatore rag. Arnaldo Campanini che non accettava l'incarico conferitogli;

Ravvisata la necessità di provvedere alla sostituzione del commissario liquidatore;

Decreta:

Il dott. Maurizio Montoro, nato a Vallo della Lucania (Salerno) il 5 agosto 1959 e residente a Salerno in corso V. Emanuele n. 58, è nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Gruppo macellatori Luigi Morelli a r.l.», con sede in Salerno, già sciolta ex art. 2544 del codice civile, con decreto ministeriale del 22 settembre 1977, in sostituzione del rag. Arnaldo Campanini, rinunciatario.

Roma, 22 luglio 1998

Il direttore generale: DI IORIO

98A7607

DECRETO 22 luglio 1998.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Vallebelbo», in Asti.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA COOPERAZIONE

Visto il decreto ministeriale del 12 marzo 1993 con il quale la società cooperativa «Vallebelbo», con sede in Asti, è stata sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, e il dott. Andrea Manto ne è stato nominato commissario liquidatore;

Visti i successivi decreti ministeriali datati 6 ottobre 1993 e 5 ottobre 1994 con i quali venivano nominati commissari liquidatori rispettivamente, il dott. Gianfranco Graglia e il rag. Dario Piruozzolo;

Considerato che il predetto rag. Dario Piruozzolo, con nota del 25 marzo 1995 ha comunicato di rinunciare all'incarico affidatogli;

Ravvisata la necessità di provvedere alla sostituzione del commissario liquidatore;

Decreta:

L'avv. Mauro Bolla, nato ad Asti il 12 ottobre 1942, residente a Revigliasco d'Asti (Asti) Strada Salairolo n. 1, è nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Vallebelbo», con sede in Asti, già sciolta ex art. 2544 del codice civile, con decreto ministeriale del 12 marzo 1993, in sostituzione del rag. Dario Piruozzolo, dimissionario.

Roma, 22 luglio 1998

Il direttore generale: DI IORIO

98A7608

DECRETO 22 luglio 1998.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa di consumo «Cooperativa circolo Acli - Società cooperativa a r.l.», in Oltrona San Mamette.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA COOPERAZIONE

Visto il decreto ministeriale del 30 dicembre 1981 con il quale la società cooperativa di consumo «Cooperativa circolo Acli - Società cooperativa a r.l.». con sede in Oltrona San Mamette (Como), è stata sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, e il rag. Claudio Inganni ne è stato nominato commissario liquidatore;

Considerate le note Ministeriali rispettivamente datate 8 maggio 1986 e 6 febbraio 1990 trasmesse al predetto commissario liquidatore, sollecitandogli le relazioni semestrali indicanti lo stato della liquidazione della società cooperativa;

Preso atto del tempo trascorso senza peraltro che detto commissario liquidatore abbia relazionato in merito;

Ravvisata la necessità di provvedere alla sostituzione del commissario liquidatore;

Decreta:

Il rag. Roberto Riva, nato a Bosisio Parini (Lecco) il 26 ottobre 1961 e residente in Cesana Brianza (Lecco) via G. Parini n. 3, è nominato commissario liquidatore della società cooperativa di consumo «Cooperativa circolo Acli - Società cooperativa a r.l.», con sede in Oltrona San Mamette (Como), già sciolta ex art. 2544 del codice civile, con decreto ministeriale del 30 dicembre 1981, in sostituzione del rag. Claudio Inganni, inadempiente.

Roma, 22 luglio 1998

Il direttore generale: DI IORIO

98A7609

DECRETO 22 luglio 1998.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa di consumo «Operatori sportivi briantei - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Erba.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA COOPERAZIONE

Visto il decreto ministeriale del 22 marzo 1985 con il quale la società cooperativa di consumo «Operatori sportivi briantei - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Erba (Como), è stata sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, e il rag. Giorgio Segreto ne è stato nominato commissario liquidatore;

Visto il successivo decreto ministeriale datato 5 dicembre 1985 con il quale veniva nominato commissario liquidatore il rag. Francesco Marazzi, rinunciatario con nota del 21 febbraio 1990;

Ravvisata la necessità di provvedere alla sostituzione del commissario liquidatore;

Decreta:

Il rag. Roberto Riva nato a Bosisio Parini (Lecco) il 26 ottobre 1961 e residente a Cesana Brianza, in via G. Parini n. 3, è nominato commissario liquidatore della società cooperativa di consumo «Operatori sportivi briantei - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Erba (Como), già sciolta ex art. 2544 del codice civile, con decreto ministeriale del 22 marzo 1985 in sostituzione del rag. Francesco Marazzi, dimissionario.

Roma, 22 luglio 1998

Il direttore generale: DI IORIO

98A7610

DECRETO 22 luglio 1998.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Latteria di Cancellade di La Valle», in Cancellade di La Valle.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA COOPERAZIONE

Visto il decreto ministeriale del 28 novembre 1980 con il quale la società cooperativa «Latteria di Cancellade di La Valle», con sede in Cancellade di La Valle (Belluno), è stata sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, e il dott. Giacomo Punzi ne è stato nominato commissario liquidatore;

Considerata la nota ministeriale datata 7 aprile 1997 trasmessa al predetto commissario liquidatore sollecitandogli le relazioni semestrali indicanti lo stato della liquidazione della società cooperativa;

Vista la nota dell'11 marzo 1998 trasmessa dalla Direzione provinciale del lavoro di Belluno che ha comunicato la rinuncia del predetto commissario liquidatore;

Ravvisata la necessità di provvedere alla sostituzione del commissario liquidatore;

Decreta:

La dott.ssa Elena Davià, nata a Bologna il 7 novembre 1970 e residente a Puos d'Alpago (Belluno) in via Sandi n. 18, è nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Latteria di Cancellade di La Valle», con sede in Cancellade di La Valle (Belluno), già sciolta ex art. 2544 del codice civile, con decreto ministeriale del 28 novembre 1980, in sostituzione del dott. Giacomo Punzi, rinunciatario.

Roma, 22 luglio 1998

Il direttore generale: DI IORIO

98A7611

DECRETO 22 luglio 1998.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa a scopo plurimo fra produttori agricoli «Stella alpina - Soc. coop. a r.l.», in Belluno.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA COOPERAZIONE

Visto il decreto ministeriale del 24 maggio 1988 con il quale la società cooperativa a scopo plurimo fra produttori agricoli «Stella alpina - Soc. coop. a r.l.», in Belluno, è stata sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, ed il dott. Giacomo Punzi ne è stato nominato commissario liquidatore;

Considerate le note ministeriali datate 17 giugno 1989 e 7 aprile 1997 trasmesse al predetto commissario liquidatore sollecitandogli le relazioni semestrali indicanti lo stato della liquidazione della società cooperativa;

Vista la nota dell'11 marzo 1998 trasmessa dalla Direzione provinciale del lavoro di Belluno che ha comunicato la rinuncia del predetto commissario liquidatore;

Ravvisata la necessità di provvedere alla sostituzione del commissario liquidatore;

Decreta:

La dott.ssa Elena Davià, nata a Bologna il 7 novembre 1970 e residente a Puos d'Alpago (Belluno) in via Sandi n. 18, è nominato commissario liquidatore della società cooperativa a scopo plurimo fra produttori agricoli «Stella alpina - Soc. coop. a r.l.», con sede in Belluno, già sciolta ex art. 2544 del codice civile, con decreto ministeriale del 24 maggio 1988, in sostituzione del dott. Giacomo Punzi, rinunciatario.

Roma, 22 luglio 1998

Il direttore generale: DI IORIO

98A7612

DECRETO 22 luglio 1998.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa agricola «Latteria Sociale Di Bes», in Bes.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA COOPERAZIONE

Visto il decreto ministeriale del 18 gennaio 1989 con il quale la società cooperativa agricola «Latteria Sociale Di Bes», a r.l., con sede in Bes (Belluno), è stata sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, ed il dott. Augusto Zovi ne è stato nominato commissario liquidatore;

Considerata le nota ministeriale datata 7 aprile 1997 trasmessa al predetto commissario liquidatore sollecitandogli le relazioni semestrali indicanti lo stato della liquidazione della società cooperativa;

Preso atto del tempo trascorso senza peraltro che detto commissatrio liquidatore abbia relazionato in merito;

Ravvisata la necessità di provvedere alla sostituzione del commissario liquidatore;

Decreta:

La dott.ssa Monica Lacedelli, nata a Cortina d'Ampezzo (Belluno) il 29 maggio 1966 e residente a Belluno in via de Le Sort, 3, è nominato commissario liquidatore della società cooperativa agricola «Latteria Sociale Di Bes», a r.l., con sede in Bes (Belluno), già sciolta ex art. 2544 del codice civile, con decreto ministeriale del 18 gennaio 1989, in sostituzione del dott. Augusto Zovi inadempiente.

Roma, 22 luglio 1998

Il direttore generale: DI IORIO

98A7613

DECRETO 22 luglio 1998.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Villaggio Azzurro», in Reggio Calabria.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA COOPERAZIONE

Visto il decreto ministeriale del 25 gennaio 1990, con il quale la società cooperativa «Villaggio Azzurro», con sede in Reggio Calabria, è stata sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, ed il rag. Giuseppe Condello ne è stato nominato commissario liquidatore;

Considerate le note ministeriali datate 4 giugno 1996 e 28 luglio 1997 trasmesse al predetto commissario liquidatore sollecitandogli le relazioni semestrali indicanti lo stato della liquidazione della società cooperativa;

Preso atto del tempo trascorso senza peraltro che detto commissario liquidatore abbia relazionato in merito;

Ravvisata la necessità di provvedere alla sostituzione del commissario liquidatore;

Decreta:

La dott.ssa Alessandra De Simone Saccà, nata a Reggio Calabria il 3 novembre 1969 ed ivi residente in via Arg. Dx Annunziata, 43, è nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Villaggio Azzurro», con sede in Reggio Calabria, già sciolta ex art. 2544 del codice civile, con decreto ministeriale del 25 gennaio 1990, in sostituzione del rag. Giuseppe Condello inadempiente.

Roma, 22 luglio 1998

Il direttore generale: DI IORIO

98A7614

DECRETO 22 luglio 1998.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «La Nuova Vita», in Reggio Calabria.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA COOPERAZIONE

Visto il decreto ministeriale del 5 luglio 1995, con il quale la società cooperativa «La Nuova Vita», con sede in Reggio Calabria, è stata sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, e la dott.ssa Cinzia Brigante ne è stato nominato commissario liquidatore;

Considerata la nota ministeriale datata 6 giugno 1996 trasmessa al predetto commissario liquidatore sollecitandogli le relazioni semestrali indicanti lo stato della liquidazione della società cooperativa;

Vista la nota del 7 ottobre 1996 trasmessa dal predetto commissario liquidatore, che ha comunicato la rinuncia del predetto commissario liquidatore;

Ravvisata la necessità di provvedere alla sostituzione del commissario liquidatore;

Decreta:

Il dott. Filippo Pugliatti, nato a Reggio Calabria il 7 aprile 1962, ed ivi residente in via Nazionale Traversa Mortara, 1, S. Gregorio, è nominato commissario liquidatore della società cooperativa «La Nuova Vita», con sede in Reggio Calabria, già sciolta ex art. 2544 del codice civile, con decreto ministeriale del 5 luglio 1995, in sostituzione della dott.ssa Cinzia Brigante, rinunciataria.

Roma, 22 luglio 1998

Il direttore generale: DI IORIO

98A7615

DECRETO 22 luglio 1998.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «In.Cos. - Società cooperativa a r.l.», in Caulonia.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA COOPERAZIONE

Visto il decreto ministeriale del 31 marzo 1988, con il quale la società cooperativa «In.Cos. Soc. cooperativa a r.l.», con sede in Caulonia (Reggio Calabria), è stata sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, ed il dott. Carlo Porcino ne è stato nominato commissario liquidatore;

Considerate le note ministeriali datate 6 giugno 1996 e 28 luglio 1997 trasmesse al predetto commissario liquidatore sollecitandogli le relazioni semestrali indicanti lo stato della liquidazione della società cooperativa;

Preso atto del tempo trascorso senza peraltro che detto commissario liquidatore abbia relazionato in merito;

Ravvisata la necessità di provvedere alla sostituzione del commissario liquidatore;

Decreta:

Il dott. Vittorio Loschiavo, nato a Locri (Reggio Calabria) il giorno 1° ottobre 1938, ed ivi residente in via Margherita di Savoia n. 21, è nominato commissario liquidatore della Società cooperativa «In.Cos. Soc. cooperativa a r.l.», con sede in Caulonia (Reggio Calabria), già sciolta ex art. 2544 del codice civile, con decreto ministeriale del 31 marzo 1988, in sostituzione del dot. Carlo Porcino, inadempiente.

Roma, 22 luglio 1998

Il direttore generale: Di Iorio

98A7616

DECRETO 22 luglio 1998.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «CAM - Cooperativa artigiani meridionali a r.l.», in Napoli.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA COOPERAZIONE

Visto il decreto ministeriale del 18 luglio 1987, con il quale la società cooperativa «CAM - Cooperativa artigiani meridionali a r.l.», con sede in Napoli, è stata sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, ed il rag. Alfonso Cristofano ne è stato nominato commissario liquidatore;

Considerata la nota ministeriale datata 5 giugno 1997 trasmessa al predetto commissario liquidatore sollecitandogli le relazioni semestrali indicanti lo stato della liquidazione della società cooperativa;

Vista la nota del 12 febbraio 1998 trasmessa dalla Direzione provinciale del lavoro di Napoli che ha comunicato le dimissioni del predetto commissario liquidatore;

Ravvisata la necessità di provvedere alla sostituzione del commissario liquidatore;

Decreta:

Il rag. Gennaro Sorrentino, nato a Portici (Napoli) il 31 marzo 1953, ed ivi residente in via Barcaiola n. 20, è nominato commissario liquidatore della Società cooperativa «CAM - Cooperativa artigiani meridionali a r.l.» con sede in Napoli, già sciolta ex art. 2544 del codice civile, con decreto ministeriale del 18 luglio 1987, in sostituzione del rag. Alfonso Cristofano, dimissionario.

Roma, 22 luglio 1998

Il direttore generale: Di Iorio

98A7617

DECRETO 22 luglio 1998.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Società sportiva basket Ottaviano - Soc. coop. di produzione e lavoro a r.l.», in Ottaviano.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA COOPERAZIONE

Visto il decreto ministeriale del 10 aprile 1995, con il quale la società cooperativa «Società sportiva basket Ottaviano - Soc. coop. di produzione e lavoro a r.l.», con sede in Ottaviano (Napoli), è stata sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, ed il dott. Adolfo Adamo ne è stato nominato commissario liquidatore;

Considerata la nota ministeriale datata 4 giugno 1997 trasmessa al predetto commissario liquidatore sollecitandogli le relazioni semestrali indicanti lo stato della liquidazione della società cooperativa;

Preso atto del tempo trascorso senza peraltro che detto commissario liquidatore abbia relazionato in merito;

Ravvisata la necessità di provvedere alla sostituzione del commissario liquidatore;

Decreta:

Il dott. Roberto Sparano, nato a Napoli il 24 ottobre 1946, ed ivi residente in via S. Biagio dei Librai, 121, è nominato commissario liquidatore della Società cooperativa «Società sportiva basket Ottaviano - Soc. coop. di produzione e lavoro a r.l.», con sede in Ottaviano (Napoli), già sciolta ex art. 2544 del codice civile, con decreto ministeriale del 10 aprile 1995 in sostituzione del dott. Adolfo Adamo, inadempiente.

Roma, 22 luglio 1998

Il direttore generale: Di Iorio

98A7618

DECRETO 22 luglio 1998.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «San Lorenzo 81», in Quarto.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA COOPERAZIONE

Visto il decreto ministeriale del 21 gennaio 1993, con il quale la società cooperativa «San Lorenzo 81», con sede in Quarto (Napoli), è stata sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, ed il dott. Fabrizio Borgo ne è stato nominato commissario liquidatore;

Visto il successivo decreto direttoriale datato 4 luglio 1997 con il quale veniva nominato commissario liquidatore il dott. Attilio De Nicola rinunciatario;

Ravvisata la necessità di provvedere alla sostituzione del commissario liquidatore;

Decreta:

La dott.ssa Italia De Nigris, nata a Portici (Napoli) il 28 dicembre 1967 ed ivi residente in via IV Novembre, 2, è nominato commissario liquidatore della Società cooperativa «San Lorenzo 81», con sede in Quarto (Napoli), già sciolta ex art. 2544 del codice civile, con decreto ministeriale del 21 gennaio 1993, in sostituzione del dott. Attilio De Nicola, dimissionario.

Roma, 22 luglio 1998

Il direttore generale: DI IORIO

98A7619

DECRETO 29 luglio 1998.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa edilizia «Padre Pio da Pietrelcina», in Zapponeta, e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA COOPERAZIONE

Vista la sentenza in data 3 febbraio 1998 con la quale il tribunale di Foggia ha dichiarato lo stato di insolvenza della società cooperativa edilizia «Padre Pio da Pietrelcina», a r.l., con sede in Zapponeta (Foggia);

Ritenuta la necessità, a seguito dell'accertamento di cui sopra, di sottoporre la cooperativa in questione alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visti agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa edilizia «Padre Pio da Pietrelcina» a r.l., con sede in Zapponeta (Foggia), costituita per rogito notaio Nicolò Rizzo in data 27 settembre 1985 rep. n. 135939, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed il dott. Silvio Fuiano nato a Foggia il 14 agosto 1964 ed ivi residente in via Telesforo 27/A3, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 luglio 1998

Il direttore generale: DI IORIO

98A7662

DECRETO 29 luglio 1998.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «L'Agora società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», in Arosio, e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA COOPERAZIONE

Vista la sentenza in data 20 maggio 1998 con la quale il tribunale di Como ha dichiarato lo stato di insolvenza della società cooperativa edilizia «L'Agora società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Arosio (Como);

Ritenuta la necessità, a seguito dell'accertamento di cui sopra, di sottoporre la cooperativa in questione alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visti agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa edilizia «L'Agora società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Arosio (Como), costituita per rogito notaio dott. Salvatore Dello Jacono in data 21 febbraio 1980 rep. n. 31.743, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 ed il dott. Alberto Mioni nato a Milano il 22 aprile 1960 ed ivi domiciliato con studio in via Vivaio, 12, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 luglio 1998

Il direttore generale: DI IORIO

98A7663

DECRETO 5 agosto 1998.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Saldatori tubisti carpentieri - Civitavecchia a r.l.», in Civitavecchia, e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA COOPERAZIONE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 30 giugno 1998 effettuata nei confronti della società cooperativa di produzione e lavoro «Saldatori tubisti carpentieri - Civitavecchia, a r.l.», con sede in Civitavecchia (Roma), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'Associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Decreta:

La società cooperativa di produzione e lavoro «Saldatori tubisti carpentieri - Civitavecchia, a r.l.», con sede in Civitavecchia (Roma), costituita per rogito notaio dott. G. Capparella in data 3 marzo 1970, registro società n. 18/70, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed il dott. Massimo Fiorentino nato a Bagnoregio (Viterbo) il 2 ottobre 1945 e domiciliato in Roma, Corso Trieste, 185, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 agosto 1998

Il direttore generale: DI IORIO

98A7661

MINISTERO DELL'AMBIENTE

ORDINANZA 7 agosto 1998.

Misure di salvaguardia nelle isole di Ponza e di Palmarola.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, «Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale».

Visto in particolare l'art. 5, comma 2, della legge 8 luglio 1986, n. 349, che attribuisce al Ministero dell'ambiente la competenza ad individuare le zone di importanza naturalistica nazionale ed internazionale, promuovendo in esse la costituzione di parchi e riserve naturali;

Vista la delibera del comitato per le aree naturali protette, del 2 dicembre 1996, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 183 del 13 settembre 1997, con la quale è stato approvato l'aggiornamento per l'anno 1996 del Programma triennale per le aree naturali protette ed è stata individuata la delimitazione di massima della riserva naturale statale da istituire nelle isole di Ponza e Palmarola;

Vista la legge quadro sulle aree protette 6 dicembre 1991, n 394, ed in particolare l'art. 1, che definisce le finalità e l'ambito di applicazione della legge;

Viste le ordinanze del TAR Lazio sezione 2-*bis* n. 37/1998 e n. 38/1998 dell'8 gennaio 1998 con le quali, da un lato vengono ritenuti sussistere i presupposti per disporre l'accoglimento delle istanze incidentali di sospensione presentate, rispettivamente, dalla provincia di Latina e dal comune di Ponza nei confronti della delibera del comitato per le aree naturali protette del 2 dicembre 1996, aggiornamento programma triennale per le aree naturali protette 1994-1996, nelle parti in cui viene prevista, secondo le procedure e nei tempi ivi indicati, la istituzione della riserva naturale statale delle isole di Ponza e Palmarola e dall'altro viene disposto il riesame della delibera 2 dicembre 1996 sopracitata;

Considerato che la stessa ordinanza del TAR Lazio potrebbe essere interpretata nel senso di aver sospeso l'operatività delle misure di salvaguardia che l'art. 6, comma 3, della legge 394/1991 impone sull'area individuata con il citato aggiornamento 1996 del P.T.A.P.;

Rilevato che le isole di Ponza e Palmarola costituiscono una «Zona di protezione speciale» ai sensi della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici, dichiarata con nota n. SCN/ST/1996/12383 del 27 settembre 1996 del Ministro dell'ambiente alla Commissione delle Comunità europee, in considerazione della presenza di valori naturalistici meritevoli di conservazione, con particolare riferimento all'importanza delle isole sopra citate in quanto siti di sosta e

rifugio per l'avifauna migratoria nonché di riproduzione per talune specie rare e minacciate di avifauna stanziale;

Rilevato altresì che le isole di Ponza e Palmarola sono state proposte quale «Sito di importanza comunitaria» IT6004019 ai sensi della direttiva 42/1993/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali della flora e della fauna selvatiche, a seguito delle indagini effettuate nell'ambito del progetto Bioitaly e per conto della regione Lazio - dalle Università di Roma e Viterbo, che hanno confermato le valenze naturalistiche delle aree;

Visto l'esito del sopralluogo effettuato nell'isola di Ponza dal rappresentante del Ministero dell'ambiente con il sindaco di Ponza in data 2 luglio 1998, nel corso del quale sono stati acquisiti elementi per la delimitazione delle aree in cui adottare misure di salvaguardia degli habitat naturali;

Vista la nota prot. n. SCN/9363/DG/1998 in data 19 giugno 1998 con cui il direttore del servizio conservazione natura ha incaricato la segreteria tecnica per le aree protette, che vi ha provveduto, di presentare una proposta di delimitazione dell'area naturale protetta da istituire nelle isole di Ponza e Palmarola da sottoporre, previa acquisizione del parere della provincia di Latina all'iter procedimentale previsto dagli articoli 7 e 9 del decreto legislativo 28 agosto 1998, n. 281, e dell'art. 77 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Ritenuto urgente e necessario, nelle more della definizione del procedimento sopraindicato, garantire la tutela dei valori naturalistici delle isole di Ponza e Palmarola al fine di prevenire fondati pericoli di danni gravi e irreparabili all'ambiente terrestre;

Ordina:

Art. 1.

Nel territorio dell'isola di Ponza, così come delimitato nella planimetria allegata, che costituisce parte integrante della presente ordinanza, nonché dell'intera isola di Palmarola, vigono le misure di salvaguardia di cui all'articolo seguente.

Presso il Ministero dell'ambiente è depositata la relativa cartografia in scala 1:10.000 recante la perimetrazione dell'ambito territoriale interessato insistente, sull'isola di Ponza.

Art. 2.

1. Nel territorio di cui al precedente art. 1 sono vietati:

a) la cattura, l'uccisione, il danneggiamento e il disturbo della fauna selvatica;

b) la raccolta delle specie vegetali spontanee, nonché, l'introduzione di specie estranee, vegetali animali, che possano alterare l'equilibrio naturale, fatti salvi gli interventi di sistemazione e di consolidamento ai fini della stabilità geomorfologica del territorio;

c) la realizzazione di impianti di discarica per lo smaltimento dei rifiuti;

d) l'introduzione da parte di privati di armi, esplosivi e qualsiasi mezzo distruttivo o di cattura;.

e) l'accensione di fuochi all'aperto;

f) il campeggio al di fuori delle strutture ricettive esistenti autorizzate;

g) la raccolta e il danneggiamento di materiale archeologico, paleo-etnologico, paleontologico;

h) l'apertura e l'esercizio di nuove cave o la riattivazione di quelle dismesse;

i) l'apposizione di cartellonistica pubblicitaria;

l) il taglio e la manomissione delle associazioni vegetali spontanee ad esclusione degli interventi strettamente indispensabili a garantirne la conservazione;

m) l'esecuzione di nuove costruzioni e la trasformazione di quelle esistenti;

n) qualsiasi mutamento dell'utilizzazione dei terreni con destinazione diversa da quella agricola e quant'altro possa incidere sulla morfologia del territorio, sugli equilibri ecologici, idraulici ed idrogeotermici;

o) l'uso di fitofarmaci di prima e seconda categoria nell'esercizio dell'attività agricola.

Art. 3.

La sorveglianza dell'area di cui al precedente art. 1 è esercitata dal Corpo forestale dello Stato ai sensi di quanto disposto all'art. 21, comma 2, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, nonché dalle altre forze di polizia.

Art. 4.

La presente ordinanza ha efficacia per un periodo di sei mesi ed è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 agosto 1998

Il Ministro: RONCHI

ISOLA DI PONZA

ALLEGATO

98A7483

DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 18 dicembre 1997.

Trasformazione in società per azioni dell'Ente Poste italiane. (Deliberazione n. 244/1997).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito con modificazioni ed integrazioni nella legge 8 agosto 1992, n. 349, recante misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica, che detta norme per la trasformazione in società per azioni degli enti pubblici economici diversi dagli enti di gestione delle partecipazioni statali;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, nella legge 29 gennaio 1994, n. 71, che dispone la trasformazione dell'Ente «Poste italiane» in società per azioni entro il 31 dicembre 1996, e che a tal fine prevede che entro la medesima data questo Comitato deliberi in ordine alla priorità ed al collocamento delle partecipazioni azionarie, prescrivendo che lo schema di detta delibera sia preventivamente inviato alle Commissioni parlamentari competenti che esprimono il parere nel termine di trenta giorni;

Visto l'art. 2, comma 27, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante misure di razionalizzazione della finanza pubblica, che differisce al 31 dicembre 1997 il termine di attuazione della suddetta trasformazione e demanda al CIPE l'eventuale modifica del predetto termine;

Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 novembre 1997, recante «Linee guida per il risanamento dell'Ente Poste italiane»;

Considerato che il consiglio d'amministrazione dell'Ente Poste italiane ha approvato il 30 novembre 1997 il piano d'impresa per il triennio 1998-2000 che, in coerenza con gli obiettivi di risanamento previsti dalla citata direttiva, indica le misure necessarie per il riassetto e le relative modalità di attuazione;

Tenuto conto che il predetto piano d'impresa, già approvato dal Ministro delle comunicazioni, è attualmente all'esame del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Ritenuto necessario attribuire in una prima fase al Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica la proprietà delle partecipazioni azionarie, in modo da consentire al predetto Ministro, d'intesa con il Ministro delle comunicazioni, di porre in essere tutte quelle misure che, assicurando una più efficace gestione aziendale, consentano l'avvio del processo di privatizzazione che favorisca la massima diffusione delle partecipazioni stesse tra i risparmiatori — come previsto dalla richiamata legge n. 71/1994 — e nel contempo assicuri un più proficuo collocamento di dette partecipazioni sul mercato;

Considerato che i Ministri delle comunicazioni e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ritengono necessario ai fini della trasformazione precisare le condizioni e le garanzie per l'esercizio da parte della società delle fondamentali funzioni pubbliche ed acquisire a tal fine nuovi elementi, prevedendo per l'espletamento di tali attività la modifica del termine previsto dall'art. 2, comma 27, della legge n. 662/1996;

Ritenuto necessario fornire precise indicazioni sulla data di convocazione dell'assemblea della società, al fine di dare certezza e trasparenza alle procedure attuative della trasformazione;

Uditi gli interventi dei Ministri delle comunicazioni e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Delibera:

1. L'Ente «Poste italiane» è trasformato in società per azioni con effetto dalla data della prima assemblea della società, che verrà convocata il 28 febbraio 1998 e che approverà lo statuto sociale, nominerà gli amministratori ed il presidente del consiglio di amministrazione, i sindaci ed il presidente del collegio sindacale.

2. Le azioni della società sono attribuite al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica esercita i diritti dell'azionista d'intesa con il Ministro delle comunicazioni.

3. Si applicano alla presente trasformazione l'art. 14, l'art. 15, comma 2, nonché l'art. 19 del decreto-legge n. 333/1992.

Il termine per la proposta al Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica di una rettifica dei valori dell'attivo e del passivo di cui al secondo comma del richiamato art. 15 del decreto-legge n. 333/1992 è fissato al 31 dicembre 1998.

4. In vista della trasformazione:

a) entro il 20 gennaio 1998 l'Ente Poste presenterà al Ministero delle comunicazioni e al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica un preconsuntivo dello stato patrimoniale e del conto economico al 31 dicembre 1997, tale da consentire la valutazione del patrimonio netto e della situazione debitoria e creditoria;

b) entro il 31 gennaio 1998 dovranno essere altresì definite le partite debitorie e creditorie tra l'Ente Poste ed il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

c) entro trenta giorni dalla data della presente delibera il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica definirà specifiche richieste all'Ente Poste concernenti in particolare:

le modalità di gestione del risparmio postale;

la distinzione della gestione dei conti correnti postali tra intestatari pubblici e privati;

il sistema di pagamenti e riscossioni per conto delle amministrazioni pubbliche, con indicazione dei criteri per la separazione, trasparenza e rapidità di rendicontazione.

I Ministeri delle comunicazioni e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica definiranno lo statuto della società, prevedendo in particolare specifiche disposizioni atte a garantire una disciplina degli aspetti di cui sopra conforme alle statuizioni impartite dall'azionista.

5. Alla stregua degli elementi desumibili dal piano d'impresa ed entro sessanta giorni dall'approvazione del piano stesso, verrà stipulato tra la società ed il Ministero delle comunicazioni il contratto di programma che tra l'altro dovrà determinare la nuova struttura tariffaria, nonché le modalità per il suo adeguamento, e gli indicatori di qualità ai sensi dell'art. 3 della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri citata in premessa.

Roma, 18 dicembre 1997

Il Presidente delegato: CIAMPI

Registrata alla Corte dei conti il 9 agosto 1998
Registro n. 4 Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio n. 150

98A7584

DELIBERAZIONE 9 luglio 1998.

Art. 11 della legge n. 498/1992. Delibera 20 dicembre 1996: differimento di termini. (Deliberazione n. 68/1998).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la propria delibera del 20 dicembre 1996, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 305 del 31 dicembre 1996, con la quale sono state emanate direttive per la revisione delle tariffe autostradali ai sensi dell'art. 11 della legge 23 dicembre 1992, n. 498;

Viste le proprie delibere del 21 marzo 1997 (*Gazzetta Ufficiale* n. 105 dell'8 maggio 1997) e del 3 dicembre 1997 (*Gazzetta Ufficiale* n. 18 del 23 gennaio 1998) con le quali sono state apportate alcune rettifiche alla richiamata delibera;

Vista la propria delibera del 18 dicembre 1997 (*Gazzetta Ufficiale* n. 1 del 2 gennaio 1998) con la quale il termine di cui al punto 2.3 della citata delibera del 20 dicembre 1996 è stato differito al 30 giugno 1998;

Vista la nota n. 363 del 24 giugno 1998, con la quale il Ministro dei lavori pubblici evidenzia la necessità di un'ulteriore proroga del termine di cui sopra, in quanto sono tuttora in corso specifici approfondimenti su taluni aspetti delle stipulande convenzioni, che sono risultati estremamente complessi;

Viste le indicazioni formulate dal NARS nella riunione del 6 luglio 1998;

Preso atto che le problematiche emerse in ordine alla legittimità della proroga delle concessioni non sono ancora risolte e che sono, in particolare, in corso al riguardo ulteriori verifiche da parte dei Ministeri interessati, mentre l'Unione europea sta elaborando indicazioni con riferimento alla proroga già assentita a favore della società autostrade;

Preso atto che l'esame dei piani finanziari ha evidenziato una consistente esposizione finanziaria di alcune concessionarie nei confronti del Fondo centrale di garanzia, esposizione che ha indotto il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica a formulare di recente una specifica richiesta di parere al Consiglio di Stato;

Preso atto che nel corso dell'odierna riunione è stata attentamente valutata la congruità della proroga da concedere in relazione all'ampiezza delle problematiche in atto;

Udita la relazione del Ministro dei lavori pubblici che ha chiesto conseguentemente che il nuovo termine venga fissato al 31 ottobre 1998;

Delibera:

1. Il termine previsto al punto 2.3 della delibera in data 20 dicembre 1996, già differito al 30 giugno 1998 con delibera 18 dicembre 1997, è ulteriormente prorogato al 31 ottobre 1998.

2. Sino alla data fissata nel provvedimento di approvazione del nuovo atto convenzionale le società concessionarie applicano le tariffe determinate per il 1997 ai sensi del punto 3 della richiamata delibera del 20 dicembre 1996.

Roma, 9 luglio 1998

Il Presidente delegato: CIAMPI

Registrata alla Corte dei conti il 7 agosto 1998
Registro n. 4 Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio n. 186

98A7585

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ «G. D'ANNUNZIO» DI CHIETI

DECRETO RETTORALE 24 luglio 1998.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi «G. D'Annunzio» di Chieti, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 1273 del 27 ottobre 1983 e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Visto il decreto Ministero dell'università, della ricerca scientifica e tecnologica in data 30 ottobre 1995 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 14 del 18 gennaio 1996, recante modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente al corso di laurea in lettere;

Visto il decreto Ministero dell'università, della ricerca scientifica e tecnologica in data 5 febbraio 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 74 del 29 marzo 1997, recante rettifica all'ordinamento didattico universitario relativamente al corso di laurea in lettere;

Viste le deliberazioni assunte dal consiglio di amministrazione e dal senato accademico nelle rispettive sedute del 30 giugno 1998 e del 15 giugno 1998;

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127 ed in particolare l'art. 17, commi 95 e seguenti;

Vista la nota di indirizzo del Ministero dell'università, della ricerca scientifica e tecnologica - Dipartimento per l'autonomia universitaria e gli studenti prot. n. 1/1998 del 16 luglio 1998;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare la nuova modifica statutaria, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle suddette delibere degli organi accademici;

Considerato che lo Statuto di autonomia dell'Università degli studi «G. D'Annunzio» di Chieti, emanato con decreto rettorale in data 21 febbraio 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 66 del 19 marzo 1996, non contiene gli ordinamenti didattici e che il loro inserimento è previsto nel Regolamento didattico di ateneo;

Considerato altresì, che nelle more dell'approvazione e dell'emanazione del regolamento didattico di Ateneo le modifiche relative all'ordinamento degli studi dei corsi di laurea, dei corsi di diploma e delle scuole di specializzazione vengono operate sul vecchio statuto, approvato e modificato con le disposizioni sopra citate;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi «G. D'Annunzio» di Chieti, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso indicato.

L'art. 40 del titolo V, relativo alla facoltà di lettere e filosofia, è soppresso e sostituito dai seguenti nuovi articoli con conseguente scorrimento della numerazione:

CORSO DI LAUREA IN LETTERE

TABELLA XII

Art. 40.

Afferenza e accesso

1. Il corso di laurea in lettere afferisce alla facoltà di lettere e filosofia.

2. L'accesso al corso di laurea è regolato in conformità alle vigenti disposizioni di legge.

Art. 41.

Finalità del corso di laurea

1. Il corso di laurea in lettere ha lo scopo di fornire le conoscenze scientifiche e le capacità critiche necessarie così per ogni attività professionale che richieda attitudini e competenze di ambito letterario, come per la ricerca scientifica in ciascuna delle aree disciplinari caratterizzanti di cui all'art. 42, con particolare riferimento agli studi letterari e umanistici propri della tradizione culturale italiana ed europea.

Art. 42.

Aree disciplinari caratterizzanti

1. Sono caratterizzanti del corso di laurea in lettere le seguenti aree disciplinari:

1) area delle scienze letterarie;

2) area delle scienze filologiche;

3) area delle scienze glottologiche e linguistiche;

4) area delle scienze storiche;

5) area delle scienze archeologiche;

6) area delle scienze storico-artistiche;

7) area delle scienze antropologiche e geografiche;

8) area delle scienze musicologiche è dello spettacolo;

9) area delle scienze filosofiche e pedagogiche.

2. Altre aree disciplinari caratterizzanti possono essere indicate dai singoli corsi di laurea, in relazione con i loro peculiari interessi culturali, didattici, scientifici.

3. Ai fini della formazione dei percorsi didattici, di cui all'art. 47, comma 3, i settori scientifico-disciplinari, come determinati dal decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1994 (*Gazzetta Ufficiale* 8 agosto 1994, n. 184, supplemento ordinario n. 112), vengono collocati dal corso di laurea nelle aree disciplinari caratterizzanti. Ogni settore scientifico-disciplinare può far parte di una sola area disciplinare caratterizzante.

Art. 3.

Durata e articolazione del corso di laurea

1. Il corso di laurea in lettere dura 4 anni e comprende da un minimo di 21 a un massimo di 23 annualità di insegnamento.

2. Il corso di laurea è articolato in due indirizzi:

1) classico;

2) moderno.

Art. 44.

Organizzazione degli studi

1. Il consiglio di corso di laurea può stabilire la distribuzione delle discipline sui 4 anni di durata del corso; determina inoltre le eventuali propedeuticità e le modalità delle prove scritte previste dal curricolo didattico (art. 47), come di ogni altro accertamento del profitto, che sia ritenuto opportuno.

2. Dopo aver superato tutte le prove di esame delle discipline incluse dal piano di studio lo studente può essere ammesso a sostenere l'esame di laurea, il quale consiste nella discussione di una dissertazione scritta su argomento coerente con il piano di studio seguito.

Art. 45.

Affinità e riconoscimenti

1. Il corso di laurea in lettere è affine ai corsi di laurea e ai corsi di diploma delle facoltà di lettere e filosofia, magistero, lingue e letterature straniere, conservazione dei beni culturali, nonché della istituenda facoltà di scienze della formazione.

2. Per il riconoscimento di prove d'esame sostenute in curricoli didattici diversi da quello del corso di laurea in lettere, i consigli degli organi competenti valutano l'utilità delle discipline oggetto di tali prove nel contesto culturale proprio del corso di laurea in lettere, determinando altresì l'anno di corso a cui lo studente che ha chiesto il riconoscimento viene iscritto.

Art. 46.

Manifesto degli studi

Con apposite norme da inserire nel manifesto annuale degli studi il Consiglio di facoltà provvede a disciplinare, per quanto di suo interesse, il complesso delle materie indicate dall'art. 11, comma 2, della legge n. 341/1990. Indica inoltre le discipline da inserire necessariamente nel piano di studio, ai fini della partecipazione alle diverse classi di concorso per l'insegnamento nella scuola secondaria.

Art. 47.

Curricolo didattico

Sono insegnamenti istituzionali comuni:

1) letteratura italiana (L12A)*

2) letteratura latina (L07A)**

3) una disciplina a scelta fra quelle dei settori L09A - Glottologia e linguistica; L11A - Linguistica italiana;

4) una disciplina a scelta fra quelle dei settori L16A - Lingua e letteratura francese; L17A - Lingua e letteratura spagnola; L18A - Lingua e letteratura inglese; L19A - Lingua e letteratura tedesca; L21B - Lingue e letterature slavo-orientali;

5) una disciplina a scelta fra quelle dei settori M06A - Geografia; M06B - Geografia economico-politica.

* L'esame orale è integrato da una prova scritta.

** L'esame orale è integrato da una prova scritta di conoscenza linguistica. Tale prova è obbligatoria per l'indirizzo classico e consigliata per l'indirizzo moderno.

2. Sono insegnamenti istituzionali di indirizzo:

A. INDIRIZZO CLASSICO:

6-7) due discipline a scelta fra quelle dei settori L06C - Letteratura greca; L06D - Civiltà bizantina; L07B - Letteratura latina medievale e umanistica; L08A - Filologia classica. L08B - Letteratura cristiana antica; L12E - Letteratura dell'età medievale, umanistica e rinascimentale. Fra le due. discipline è compresa necessariamente la Letteratura greca*;

8) Storia greca (L02A);

9) Storia romana (L02B);

10) una disciplina a scelta fra quelle dei settori L03B - Archeologia classica; L03C - Archeologia cristiana; L03D - Archeologia medievale; L04X - Topografia antica;

11) una disciplina a scelta fra quelle dei settori M07A - Filosofia teoretica; M07C - Filosofia morale; M07D - Estetica; M07E - Filosofia del linguaggio; M08A - Storia della filosofia; M08B. Storia della filosofia antica; M08C - Storia della filosofia medievale; M08D - Storia della filosofia arabo-islamica.

* L'esame orale può essere integrato da forme di accertamento scritto di conoscenza linguistica.

B. INDIRIZZO MODERNO:

6-7) due discipline a scelta fra quelle dei settori L07B - Letteratura latina medievale e umanistica; L10A - Filologia romanza; L11B - Filologia italiana; L12D - Letterature comparate; L12E - Letteratura dell'età medievale, umanistica e rinascimentale. Fra le due discipline è compresa necessariamente la filologia romanza;

8-9) due discipline a scelta fra quelle dei settori M01X - Storia medievale; M02A - Storia moderna; M04X - Storia contemporanea. Fra le due discipline è compresa necessariamente la storia medievale, oppure la storia moderna, oppure la storia contemporanea;

10) una disciplina a scelta fra quelle dei settori L03D - Archeologia medievale; L25A - Storia dell'arte medievale; L25B - Storia dell'arte moderna; L25C - Storia dell'arte contemporanea;

11) una disciplina a scelta fra quelle dei settori M07A - Filosofia teoretica; M07C - Filosofia morale; M07D - Estetica; M07E - Filosofia del linguaggio; M08A - Storia della filosofia; M08C - Storia della filosofia medievale; M08D - Storia della filosofia arabo-islamica.

3. Insegnamenti opzionali: le rimanenti annualità (da un minimo di 10 a un massimo di 12) sono da utilizzare in rapporto con l'indirizzo scelto dallo studente e in funzione dei percorsi didattici definiti dal corso di laurea, anche per le opportune biennalizzazioni e/o triennalizzazioni di insegnamenti; due di tali annualità possono essere scelte liberamente dallo studente.

Fra le discipline scelte sono necessariamente rappresentate almeno 3 delle aree disciplinari di cui all'art. 42, comma 1. La scelta è effettuata, comunque, in modo da garantire l'organicità culturale e l'efficacia professionale di ogni singolo piano di studio.

4. Per essere ammesso all'esame di laurea, lo studente deve dimostrare di avere adeguata conoscenza di almeno due lingue straniere. Le relative prove di idoneità, da collocare, di norma, non prima del terzo anno, si svolgono secondo le modalità definite dal corso di laurea.

5. Con riferimento a peculiari esigenze ed interessi culturali può essere scelta altra «lingua e letteratura» appartenente alla tradizione culturale europea.

Art. 48.

Norme transitorie

1. Gli studenti già iscritti potranno completare gli studi secondo il curricolo previsto dal precedente ordinamento.

2. La facoltà stabilisce le modalità per il riconoscimento degli esami sostenuti dagli studenti iscritti che optino per il nuovo ordinamento. Tale opzione potrà essere esercitata entro 4 anni dalla data di immatricolazione.

Il presente decreto sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Chieti, 24 luglio 1998

Il pro-rettore: PAOLONE

98A7478

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Ripubblicazione del testo del decreto-legge 27 maggio 1998, n. 158 (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 121 del 27 maggio 1998), **coordinato con la legge di conversione 24 luglio 1998, n. 245** (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 172 del 25 luglio 1998), **recante: «Misure urgenti per l'autotrasporto».**

AVVERTENZA:

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1998, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 1.

Oneri indiretti

1. Le disposizioni di cui all'art. 3, comma 2, del decreto-legge 8 agosto 1996, n. 437, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 ottobre 1996, n. 556, *si applicano anche* per il periodo di imposta relativo all'anno 1997. Il relativo onere è determinato in lire 29 miliardi per l'anno 1998.

2. Al fine di ottimizzare le misure di sicurezza e contenere il rilevante fenomeno infortunistico, i premi INAIL per i dipendenti delle imprese di autotrasporto in conto di terzi sono rideterminati *per il 1998* nei limiti di lire 32 miliardi. I minori introiti derivanti dall'applicazione del presente articolo sono rimborsati all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) nei limiti di lire 32 miliardi, per l'anno 1998, dietro presentazione di apposita rendicontazione.

Riferimenti normativi:

— L'art. 3, comma 2, del decreto-legge 8 agosto 1996, n. 437, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 ottobre 1996, n. 556, recante: «Disposizioni urgenti in materia di imposizione diretta ed indiretta, di funzionalità dell'Amministrazione finanziaria, di gestioni fuori bilancio, di fondi previdenziali e di contenzioso tributario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 25 ottobre 1996, n. 251, così recita:

«2. Gli importi di L. 25.000 e di L. 50.000 previsti, a titolo di deduzione forfettaria di spese non documentate, dal comma 8 dell'art. 79 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al comma 1, come modificato dall'art. 8 del decreto-legge 29 marzo 1993, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1993, n. 162, sono elevati, rispettivamente, a L. 32.000 ed a L. 65.000. La presente disposizione si applica per il periodo d'imposta il cui termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi scade successivamente alla data del 21 febbraio 1996 e limitatamente a tale periodo d'imposta».

Art. 2.

Contributi al Comitato centrale per l'Albo degli autotrasportatori

1. Per l'anno 1998 è assegnato al Comitato centrale per l'Albo degli autotrasportatori l'importo di lire 114 miliardi per lo svolgimento delle proprie finalità istituzionali con particolare riguardo alle nuove funzioni attribuitegli dall'art. 1, comma 4, lettera *g)*, della legge 23 dicembre 1997, n. 454, nonché per le attività di studio e consulenza propedeutiche alla riforma organica di cui alla citata legge n. 454 del 1997, e dall'art. 106 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, *oltreché per interventi per la sicurezza della circolazione, anche con riferimento all'utilizzo delle infrastrutture, da realizzare mediante apposite convenzioni con gli enti gestori delle stesse.*

1-bis. *Il Ministro dei trasporti e della navigazione entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, emana direttive per l'utilizzazione, da parte del Comitato centrale per l'Albo degli autotrasportatori, delle risorse assegnate con il presente articolo, in modo che almeno il 90 per cento delle medesime sia destinato agli interventi per la sicurezza della circolazione, tenendo conto dei criteri definiti con precedenti interventi legislativi in materia.*

Riferimenti normativi:

— L'art. 1, comma 4, lettera *g)*, della legge 23 dicembre 1997, n. 454, recante: «Interventi per la ristrutturazione dell'autotrasporto e lo sviluppo dell'intermodalità», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 31 dicembre 1997, n. 303, così recita:

«4. Fermo restando quanto previsto dall'art. 8 della legge 6 giugno 1974, n. 298, e dal decreto del Presidente della Repubblica 7 novembre 1994, n. 681, al fine di tener conto dell'evoluzione economica e strutturale del settore, le funzioni del comitato centrale per l'albo delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi sono integrate dalle seguenti:

a)-f) (Omissis);

g) il comitato centrale cura le attività formative interessanti l'autotrasporto di cose per conto di terzi, utilizzando, oltre alle somme a tal fine destinate dal comitato centrale medesimo, anche le risorse dei fondi strutturali dell'Unione europea e gli altri finanziamenti dello Stato e degli enti territoriali, nonché i contributi volontariamente versati da organismi privati e da acquisire con la procedura di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 7 novembre 1994, n. 681».

— L'art. 106 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante: «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 21 aprile 1998, n. 92, così recita:

«Art. 106 *(Riordino e soppressione di strutture).* — 1. Nell'ambito del riordino di cui all'art. 9, sono ricompresi gli uffici centrali e periferici dell'amministrazione dello Stato compententi in materia di trasporti e demanio marittimo e, in particolare:

a) il comitato centrale e i comitati provinciali per l'albo degli autotrasportatori;

b) gli uffici della Motorizzazione civile e i centri prova autoveicoli;

c) la Direzione generale del lavoro marittimo e portuale;

d) la Direzione generale del demanio marittimo.

2. È soppresso il Servizio escavazioni porti. Il relativo personale, è trasferito ai sensi del comma 2 dell'art. 9, per essere impiegato nelle mansioni relative alle funzioni di cui alla lettera *z)* del comma 1 dell'art. 104 e alla lettera *e)* del comma 2 dell'art. 105».

Art. 3.

Copertura finanziaria

1. All'onere di lire 175 miliardi, derivanti dall'attuazione del presente decreto, si provvede mediante utilizzo delle disponibilità in conto residui dell'unità previsionale 2.2.1.3 «Trasporti in gestione diretta ed in concessione», capitolo 7304 dello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione per l'anno 1998, intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'art. 13, comma 12, della legge 11 marzo 1988, n. 67, come rideterminata dalla tabella *C* della legge 23 dicembre 1996, n. 663. Tali disponibilità sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica alle apposite unità previsionali degli stati di previsione dei competenti Ministeri.

Riferimenti normativi:

— L'art. 13, comma 12, della legge 11 marzo 1988, n. 67, recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988)», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 14 marzo 1988, n. 61, supplemento ordinario, modificato dalla tabella *C* della legge 23 dicembre 1996, n. 663, recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1997)», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 28 dicembre 1996, n. 303, supplemento ordinario, così recita:

«Legge n. 67 del 1988: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988):

— Art. 13, comma 12: Oneri derivanti dall'ammortamento dei mutui contratti dalle ferrovie in regime di concessione e in gestione commissariale governativa (cap. 7304/p) 660.000, 660.000, 660.000».

Art. 4.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

98A7520

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Assegnazione dei beni immobili di proprietà delle soppresse casse mutue provinciali di malattia per i coltivatori diretti ubicati nella regione Abruzzo.

Con decreto 3 giugno 1998 del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica di concerto con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministero delle finanze, d'intesa con la regione Abruzzo è stata disposta, ai sensi del primo comma dell'art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, l'assegnazione al patrimonio delle aziende sanitarie locali ed ospedaliere individuate con il provvedimento regionale dei beni immobili e dei relativi beni mobili in essi allocati destinati prevalentemente a servizi sanitari ubicati nei comuni di Avezzano - via XX Settembre e Teramo - via Cesare Battisti, 5 di proprietà delle soppresse casse mutue di malattia per i coltivatori diretti delle province di L'Aquila e Teramo. Il trasferimento dei suddetti immobili verrà effettuato con provvedimento regionale, in applicazione del secondo comma del citato art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.

Sono altresì assegnati al patrimonio delle unità sanitarie locali ed ospedaliere competenti, i beni mobili, sempre adibiti a servizi sanitari, ubicati negli immobili assunti in locazione o in uso dalle casse mutue di malattia per il coltivatori diretti delle province di L'Aquila e Teramo.

Alle operazioni di consegna provvede l'Ispettorato generale per gli affari e per la gestione del patrimonio degli enti disciolti presso il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica di cui alla legge 4 dicembre 1956, n. 1404.

98A7587

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 24 agosto 1998

Dollaro USA	1771,08
ECU	1947,48
Marco tedesco	986,40
Franco francese	294,25
Lira sterlina	2901,21
Fiorino olandese	874,74
Franco belga	47,835
Peseta spagnola	11,623
Corona danese	259,00
Lira irlandese	2473,31
Dracma greca	5,837
Escudo portoghese	9,636
Dollaro canadese	1149,31
Yen giapponese	12,295
Franco svizzero	1181,90
Scellino austriaco	140,18
Corona norvegese	227,18
Corona svedese	216,20
Marco finlandese	324,37
Dollaro australiano	1030,24

98A7702

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 e via Cavour, 102;**
- **presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1998

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 1998
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1998 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1998

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI
Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:		
- annuale	L.	**484.000**
- semestrale	L.	**275.000**
Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
- annuale	L.	**396.000**
- semestrale	L.	**220.000**
Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi:		
- annuale	L.	**110.000**
- semestrale	L.	**66.000**
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:		
- annuale	L.	**102.000**
- semestrale	L.	**66.500**
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:		
- annuale	L.	**260.000**
- semestrale	L.	**143.000**
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:		
- annuale	L.	**101.000**
- semestrale	L.	**65.000**
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
- annuale	L.	**254.000**
- semestrale	L.	**138.000**
Tipo F - *Completo.* Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F):		
- annuale	L.	**1.045.000**
- semestrale	L.	**565.000**
Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2):		
- annuale	L.	**935.000**
- semestrale	L.	**495.000**

Integrando con la somma di **L. 150.000** *il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale *- parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1998.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	**1.500**
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.500**
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L.	**2.800**
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.500**
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.500**
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.500**

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	**154.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.500**

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	**100.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	**8.000**

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1998
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali)	L.	**1.300.000**
Vendita singola: ogni microfiches contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale	L.	**1.500**
Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches)	L.	**4.000**

N.B. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%.

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	**451.000**
Abbonamento semestrale	L.	**270.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.550**

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, *nonché quelli di vendita dei fascicoli delle* annate arretrate, *compresi i supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082146/85082189